SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. **47**.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

Visto l'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CONFSAL VV.F.; le organizzazioni sindacali CO.NA.PO. e USB PI VV.F. non hanno sottoscritto la predetta ipotesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze;
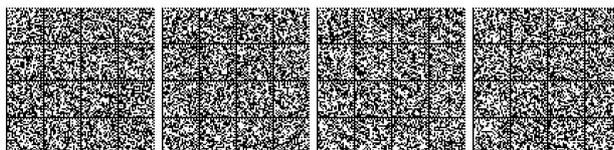
Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

Art. 2.

Incremento dell'indennità di rischio

1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Vigile del fuoco	79,60
Vigile del fuoco qualificato	79,60
Vigile del fuoco esperto	79,60
Vigile del fuoco coordinatore	79,60
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	79,60
Capo squadra	79,60
Capo squadra esperto	79,60
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	79,60
Capo reparto	79,60
Capo reparto esperto	79,60
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	79,60
Vice ispettore antincendi	79,60
Ispettore antincendi	79,60
Ispettore antincendi esperto	79,60
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	79,60
Sostituto direttore antincendi	79,60
Sostituto direttore antincendi capo	79,60
Sostituto direttore antincendi capo esperto con scatto convenzionale	79,60
Vigile del fuoco qualificato AIB	79,60
Vigile del fuoco esperto AIB	79,60
Vigile del fuoco coordinatore AIB	79,60
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	79,60
Capo squadra AIB	79,60
Capo reparto AIB	79,60
Capo reparto esperto AIB	79,60
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	79,60
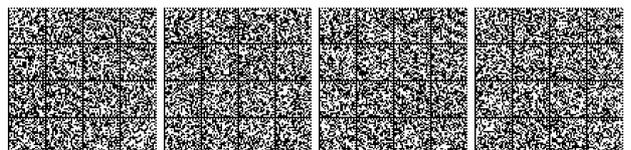
Vice ispettore antincendi AIB	79,60
Ispettore antincendi AIB	79,60
Sostituto direttore antincendi AIB	79,60
Sostituto direttore antincendi capo AIB	79,60
Sostituto direttore antincendi Capo esperto AIB con scatto convenzionale	79,60

2. L'incremento di cui al comma 1 non è attribuito all'allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova.

3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° ottobre 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Vigile del fuoco	508,02	518,54
Vigile del fuoco qualificato	508,02	518,54
Vigile del fuoco esperto	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	508,02	518,54
Capo squadra	588,09	600,57
Capo squadra esperto	588,09	600,57
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	588,09	600,57
Capo reparto	617,53	630,74
Capo reparto esperto	617,53	630,74
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	617,53	630,74
Vice ispettore antincendi	617,53	630,74
Ispettore antincendi	617,53	630,74
Ispettore antincendi esperto	617,53	630,74
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	673,81	688,40
Sostituto direttore antincendi	673,81	688,40
Sostituto direttore antincendi capo	720,97	736,71
Sostituto direttore antincendi capo esperto con scatto convenzionale	779,66	796,85
Vigile del fuoco qualificato AIB	508,02	518,54
Vigile del fuoco esperto AIB	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore AIB	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	508,02	518,54
Capo squadra AIB	588,09	600,57
Capo reparto AIB	617,53	630,74
Capo reparto esperto AIB	617,53	630,74
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	617,53	630,74
Vice ispettore antincendi AIB	617,53	630,74
Ispettore antincendi AIB	617,53	630,74
Sostituto direttore antincendi AIB	673,81	688,40
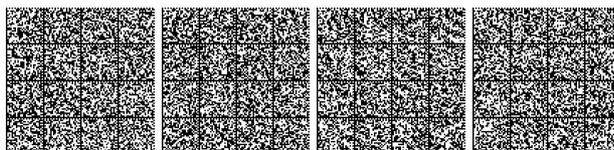
Sostituto direttore antincendi capo AIB	720,97	736,71
Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB con scatto convenzionale	779,66	796,85

4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 3.

Indennità mensile

1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Operatore	66,33	61,23
Operatore tecnico	66,33	61,23
Operatore professionale	66,33	61,23
Operatore esperto	66,33	61,23
Assistente	66,33	61,23
Assistente capo	66,33	61,23
Assistente capo con scatto convenzionale	66,33	61,23
Vice collaboratore tecnico-informatico	66,33	61,23
Collaboratore tecnico-informatico	66,33	61,23
Collaboratore tecnico-informatico esperto	66,33	61,23
Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Sostituto direttore tecnico-informatico	66,33	61,23
Sostituto direttore tecnico-informatico capo	66,33	61,23
Sostituto direttore tecnico-informatico capo esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico vice direttore	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico direttore	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	66,33	61,23
Vice collaboratore amministrativo-contabile	66,33	61,23
Collaboratore amministrativo-contabile	66,33	61,23
Collaboratore amministrativo-contabile esperto	66,33	61,23
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Sostituto direttore amministrativo-contabile	66,33	61,23
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo	66,33	61,23
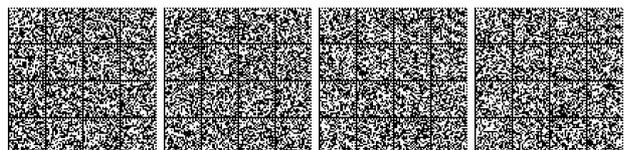
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Ispettore amministrativo R.E	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile direttore	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	66,33	61,23

2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° ottobre 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° gennaio 2018 (euro)
Operatore	290,39	281,96
Operatore tecnico	290,39	281,96
Operatore professionale	321,93	313,04
Operatore esperto	321,93	313,04
Assistente	360,08	350,62
Assistente capo	360,08	350,62
Assistente capo con scatto convenzionale	360,08	350,62
Vice collaboratore tecnico-informatico	360,08	350,62
Collaboratore tecnico-informatico	360,08	350,62
Collaboratore tecnico-informatico esperto	420,34	409,98
Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale	420,34	409,98
Sostituto direttore tecnico-informatico	420,34	409,98
Sostituto direttore tecnico-informatico capo	446,12	435,38
Sostituto direttore tecnico-informatico capo con scatto convenzionale	446,12	435,38
Funzionario tecnico-informatico vice direttore	420,34	409,98
Funzionario tecnico-informatico direttore	446,12	435,38
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente	446,12	435,38
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	446,12	435,38
Vice collaboratore amministrativo-contabile	360,08	350,62
Collaboratore amministrativo-contabile	360,08	350,62
Collaboratore amministrativo-contabile esperto	420,34	409,98
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	420,34	409,98
Sostituto direttore amministrativo-contabile	420,34	409,98
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo	446,12	435,38
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale	446,12	435,38
Ispettore amministrativo R.E	446,12	435,38
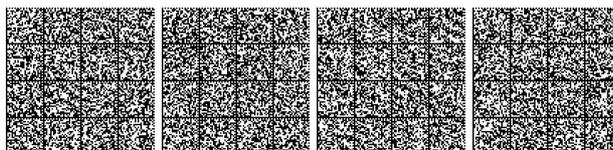
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	420,34	409,98
Funzionario amministrativo-contabile direttore	446,12	435,38
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente	446,12	435,38
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicediri-gente con scatto convenzionale	446,12	435,38

3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per dodici mensilità per l'anno 2017 e per tredici mensilità a decorrere dall'anno 2018.

Art. 4.

Assegno di specificità

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Sostituto direttore antin-cendi capo esperto	109,85	167,38	208,71
Sostituto direttore antin-cendi capo	96,92	147,69	184,15
Sostituto direttore antincendi	90,46	137,85	171,88
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	90,46	137,85	171,88
Ispettore antincendi esperto	84,00	128,00	159,60
Ispettore antincendi	84,00	128,00	159,60
Vice ispettore antincendi	84,00	128,00	159,60
Sostituto direttore antin-cendi capo esperto AIB	109,85	167,38	208,71
Sostituto direttore antin-cendi capo AIB	96,92	147,69	184,15
Sostituto direttore antin-cendi AIB	90,46	137,85	171,88
Ispettore antincendi AIB	84,00	128,00	159,60
Vice ispettore antincendi AIB	84,00	128,00	159,60
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
Capo reparto esperto	84,00	128,00	159,60
Capo reparto	84,00	128,00	159,60
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	77,54	118,15	147,32
Capo squadra esperto	77,54	118,15	147,32
Capo squadra	77,54	118,15	147,32
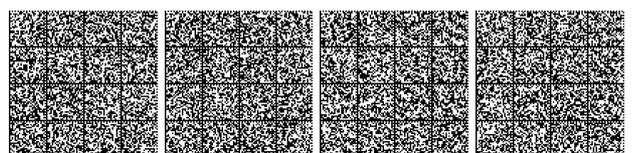
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
Capo reparto esperto AIB	84,00	128,00	159,60
Capo reparto AIB	84,00	128,00	159,60
Capo squadra AIB	77,54	118,15	147,32
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco coordinatore	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco esperto	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco qualificato	58,15	88,61	110,49
Vigile del fuoco	58,15	88,61	110,49
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	64.62	98,46	122,77
Vigile del fuoco coordinatore AIB	64.62	98,46	122,77
Vigile del fuoco esperto AIB	64.62	98,46	122,77
Vigile del fuoco qualificato AIB	58,15	88,61	110,49
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente	48,46	73,85	92,08
Funzionario amministrativo-contabile direttore	48,46	73,85	92,08
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	42,00	64,00	79,80
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente	48,46	73,85	92,08
Funzionario tecnico-informatico direttore	48,46	73,85	92,08
Funzionario tecnico-informatico vice direttore	42,00	64,00	79,80
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo	42,00	64,00	79,80

Sostituto direttore amministrativo-contabile	42,00	64,00	79,80
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	42,00	64,00	79,80
Collaboratore amministrativo-contabile esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore amministrativo-contabile	42,00	64,00	79,80
Vice collaboratore amministrativo-contabile	38,77	59,08	73,66
Sostituto direttore tecnico-informatico capo esperto con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Sostituto direttore tecnico-informatico capo	42,00	64,00	79,80
Sostituto direttore tecnico-informatico	42,00	64,00	79,80
Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale	42,00	64,00	79,80
Collaboratore tecnico-informatico esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore tecnico-informatico	42,00	64,00	79,80
Vice collaboratore tecnico-informatico	38,77	59,08	73,66
Assistente capo con scatto convenzionale	38,77	59,08	73,66
Assistente capo	38,77	59,08	73,66
Assistente	38,77	59,08	73,66
Operatore esperto	32,31	49,23	61,38
Operatore professionale	32,31	49,23	61,38
Operatore tecnico	29,08	44,31	55,25
Operatore	29,08	44,31	55,25

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuità delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.

3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.

Art. 5.

Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017

1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di € 37.257.326, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio *una tantum* al personale di cui all'articolo 1 pari ad € 72,14 per dodici mensilità, lordo dipendente. Per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche la misura di tale istituto retributivo è pari a € 36,07 per dodici mensilità, lordo dipendente.
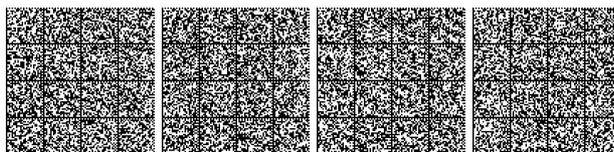
Art. 6.

Fondo di amministrazione

1. Il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 è annualmente incrementato a decorrere dall'anno 2018 dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dell'applicazione dei miglioramenti retributivi previsti dal presente decreto.

Art. 7.

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad € 143.195.529 per l'anno 2018 e ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

a) quanto ad € 57.962.142 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 800

ALLEGATO *1*

Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

Esercizio finanziario	Incrementi del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente (euro)
2018	2.060.968
2019	1.072.023
2020	1.027.275
2021	660.336
2022	376.809
2023	920
2024	425.137
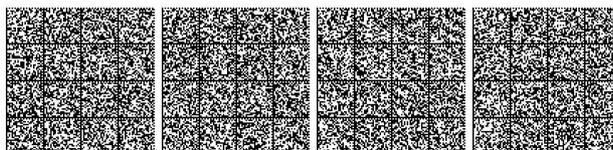
2025	821.431
2026	787.064
2027	867.612
a decorrere dal 2028	683.963

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

Si riporta il testo degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 34 *(Ambito di applicazione)*. — 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 35 *(Delegazioni negoziali)*. — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.»

«Art. 37*(Procedura di negoziazione)*. — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'art. 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.».

Il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2016-2018, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1 febbraio 2011, n. 25.

L'Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.» È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2018, n.53.

Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 15 *(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico)*. — 1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse previste ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera *c)*, primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:

a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;

b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

3. Il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 è corrisposto una tantum un assegno di euro 350.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numero 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le modalità di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere *a)* e *b)*, delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto può prevedere:

a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;

b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera *a)*, e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.».

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo n. 217 del 2005 si vedano le note alle premesse.

Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017 si vedano le note alle premesse.
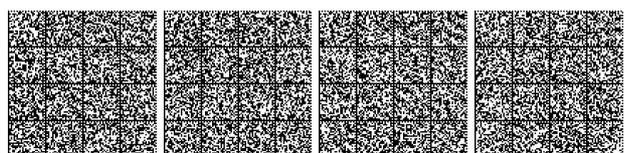
Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del citato accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018:

«Art. 4 *(Indennità di rischio)*. — (*Omissis*).

3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2016 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei vigili del fuoco			
Vigile del fuoco	425,10	428,42	438,94
Vigile del fuoco qualificato	425,10	428,42	438,94
Vigile del fuoco esperto	425,10	428,42	438,94
Vigile del fuoco coordinatore	425,10	428,42	438,94
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	425,10	428,42	438,94
Ruolo dei capi squadra e capi reparto			
Capo squadra	504,54	508,49	520,97
Capo squadra esperto	504,54	508,49	520,97
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	504,54	508,49	520,97
Capo reparto	533,76	537,93	551,14
Capo reparto esperto	533,76	537,93	551,14
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	533,76	537,93	551,14
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori			
Vice ispettore antincendi	533,76	537,93	551,14
Ispettore antincendi	533,76	537,93	551,14
Ispettore antincendi esperto	533,76	537,93	551,14
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	589,60	594,21	608,80
Sostituto direttore antincendi	589,60	594,21	608,80
Sostituto direttore antincendi Capo	636,39	641,37	657,11
Sostituto direttore antincendi capo con scatto convenzionale «esperto»	694,63	700,06	717,25
Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017)			
Vigile del fuoco qualificato AIB	-	428,42	438,94
Vigile del fuoco esperto AIB	-	428,42	438,94
Vigile del fuoco coordinatore AIB	-	428,42	438,94
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale AIB		428,42	438,94
Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati dall'1/1/2017)			
Capo squadra AIB	-	508,49	520,97
Capo reparto AIB	-	537,93	551,14
Capo reparto esperto AIB	-	537,93	551,14
Capo reparto esperto con scatto convenzionale AIB		537,93	551,14
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati dall'1/1/2017)			
Vice ispettore antincendi AIB	-	537,93	551,14
Ispettore antincendi AIB	-	537,93	551,14
Sostituto direttore antincendi AIB	-	594,21	608,80
Sostituto direttore antincendi capo AIB		641,37	657,11
Sostituto direttore antincendi capo con scatto convenzionale «esperto» AIB		700,06	717,25

(*Omissis*)

Note all'art. 3:

Il testo dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 15 *(Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. In relazione al transito di cui all'art. 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'art. 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di Ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, recante «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»:

«Art. 38 *(Base contributiva.)*. — La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ;

assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di Ruolo e non di Ruolo, e per gli operai dello Stato;

indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di Ruolo e non di Ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di Ruolo, fuori Ruolo ed incaricato;

assegno annuo previsto dall'art. 12, legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico»:

«Art. 2 *(Modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operatività del soccorso pubblico)*. — (*Omissis*).

3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, con le procedure negoziali di cui al comma 2, viene altresì valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualità.).

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009»:

«Art. 6 *(Fondo di amministrazione)*. — 1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 è aumentato dalle seguenti risorse annue:

a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;

b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;

c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251:

«Art. 6 *(Fondo di amministrazione)*. — 1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 è aumentato dalle seguenti risorse annue:

a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;

b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;

c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»:

«Art. 8 *(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)*. — (*Omissis*).

2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 8:

Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, si vedano le note alle premesse.

18G00072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. **48**.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

Visto l'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N. DIR. VV.F., CONFSAL VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F.; l'Organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi di accordo sindacale;
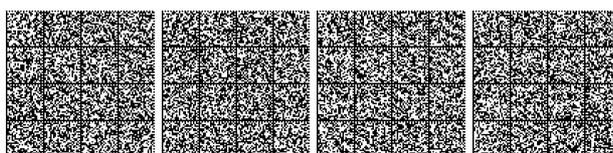
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

Art. 2.

Incremento dell'indennità di rischio

1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni	79,60
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni	79,60
Direttore vicedirigente	79,60
Direttore	79,60
Vice direttore	79,60
Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni	79,60
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni	79,60
Direttore medico-vicedirigente	79,60
Direttore medico	79,60
Vice direttore medico	79,60
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni	79,60
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni	79,60
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	79,60
Direttore ginnico-sportivo	79,60
Vice direttore ginnico-sportivo	79,60
Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni	79,60
Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni	79,60
Direttore vicedirigente AIB	79,60
Direttore AIB	79,60

2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° ottobre 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni	779,92	799,35
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni	779,92	799,35
Direttore vicedirigente	779,92	799,35
Direttore	721,21	739,01
Vice direttore	674,03	690,52
Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni	779,92	799,35
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni	779,92	799,35
Direttore medico-vicedirigente	779,92	799,35
Direttore medico	721,21	739,01
Vice direttore medico	674,03	690,52
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni	779,92	799,35
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni	779,92	799,35
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	779,92	799,35
Direttore ginnico-sportivo	721,21	739,01
Vice direttore ginnico-sportivo	674,03	690,52
Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni	779,92	799,35
Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni	779,92	799,35
Direttore vicedirigente AIB	779,92	799,35
Direttore AIB	721,21	739,01

3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 3.

Assegno di specificità

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni	109,85	167,38	208,71

Direttore vicedirigente con scatto 16 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore vicedirigente	109,85	167,38	208,71
Direttore	96,92	147,69	184,15
Vice direttore	96,92	147,69	184,15
Direttore medico vicediri-gente con scatto 26 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore medico-vicediri-gente con scatto 16 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore medico-vicedirigente	109,85	167,38	208,71
Direttore medico	96,92	147,69	184,15
Vice direttore medico	96,92	147,69	184,15
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	109,85	167,38	208,71
Direttore ginnico-sportivo	96,92	147,69	184,15
Vice direttore ginnico-sportivo	96,92	147,69	184,15
Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore vicedirigente AIB	109,85	167,38	208,71
Direttore AIB	96,92	147,69	184,15

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuità delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.

3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.

Art. 4.

Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017

1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di euro 596.205,07, nel fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio *una tantum* al personale di cui all'articolo 1 pari ad euro 72,14 per dodici mensilità lordo dipendente.
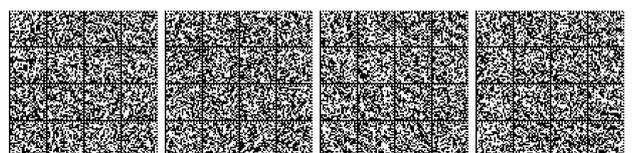
Art. 5.

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente accordo.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad euro 2.804.471 per l'anno 2018 e a euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

a) quanto ad euro 1.037.858 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto ad euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 796

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Si riporta il testo degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 80. *(Ambito di applicazione)*. — 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico".

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
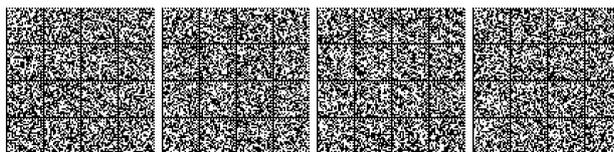
Art. 81. *(Delegazioni negoziali)* — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.»

«Art. 83. *(Procedura di negoziazione)*. — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.».

— Il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2016-2018, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -biennio economico 2008-2009» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2011, n. 25.

— L'Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2018, n.53.

— Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97:

«Art. 15. *(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico)*. — 1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse previste ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c)*, primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:

a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;

b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 è corrisposto una tantum un assegno di euro 350.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le modalità di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere *a)* e *b)*, delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto può prevedere:

a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;

b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera *a)*, e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico» si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100:

Art. 4. *(Indennità di rischio)*. — (*Omissis*).

3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2016 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei direttivi			
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore vicedirigente	694,42	700,32	719,75
Direttore	636,20	641,61	659,41
Vice direttore	589,42	594,43	610,92
Ruolo dei direttivi medici			
Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore medico-vicedirigente	694,42	700,32	719,75
Direttore medico	636,20	641,61	659,41
Vice direttore medico	589,42	594,43	610,92
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo			
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	694,42	700,32	719,75
Direttore ginnico-sportivo	636,20	641,61	659,41
Vice direttore ginnico-sportivo	589,42	594,43	610,92
Ruolo dei direttivi AIB (transitati dal 1° gennaio 2017)			
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni AIB	-	700,32	719,75
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni AIB	-	700,32	719,75
Direttore vicedirigente AIB	-	700,32	719,75
Direttore AIB	-	641,61	659,41

».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 15. *(Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, recante «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»:

«Art. 38. *(Base contributiva)*. — La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico»:

«Art. 2. *(Modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operatività del soccorso pubblico)*. — (*Omissis*).

3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, con le procedure negoziali di cui al comma 2, viene altresì valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualità.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009»:

«Art. 5. *(Fondo di produttività)*. — 1. Il Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è aumentato dalle seguenti risorse annue:

a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro;

b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.

2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 8. *(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)*. — (*Omissis*).

2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle premesse.

18G00073
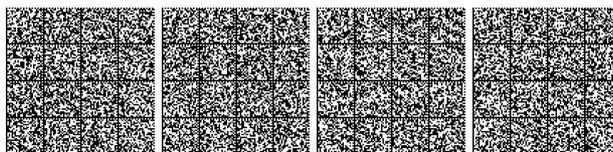
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2018.

Nomina della commissione straordinaria per la gestione del comune di Calvizzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 agosto 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) rinnovato nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2013 è stato sciolto a causa del decesso del sindaco;

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Calvizzano (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Luca Rotondi - viceprefetto;

dott. Gerardo Quaranta - viceprefetto;

dott. Francesco Prencipe - dirigente Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 848

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Calvizzano (Napoli) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2013 nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Il prefetto di Napoli, all'esito di un'attività di monitoraggio svolta nei confronti dell'ente che aveva evidenziato assidue frequentazioni tra amministratori comunali e persone riconducibili ad ambienti criminali ed in relazione ai contenuti di numerosi esposti con i quali erano stati segnalati profili di irregolarità in diversi procedimenti amministrativi ha disposto, con decreto del 18 settembre 2017, in seguito prorogato, l'accesso presso il Comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 13 febbraio 2018 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica - procuratore distrettuale antimafia di Napoli e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel frattempo, a seguito del decesso del primo cittadino, il consiglio comunale era già stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2017 ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il territorio del Comune di Calvizzano è caratterizzato dalla pervasiva presenza di organizzazioni criminali di tipo camorristico profondamente radicate nel territorio che estendono la loro azione anche oltre i confini nazionali con ingenti investimenti finanziari e immobiliari derivanti dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L'attività dei citati sodalizi criminali operanti nel territorio di Calvizzano è stata peraltro recentemente documentata da due ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di 36 persone nei mesi di aprile e luglio 2017 su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.
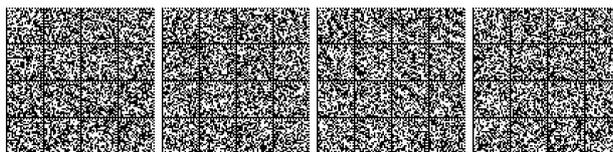
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali organizzazioni criminali, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Dall'indagine ispettiva è emerso che l'ex sindaco, indagato in numerosi procedimenti penali e riconducibile per stretti rapporti familiari ed assidue frequentazioni ad ambienti controindicati, ha ricoperto dal 1993 al 2001, per due mandati consecutivi, la carica di primo cittadino nonché, nelle successive consiliature, quella di presidente e di componente dell'organo consiliare.

È stata peraltro riscontrata una continuità amministrativa tra l'attuale compagine politica e la precedente atteso che nove degli attuali componenti del consiglio comunale erano già stati eletti nella consiliatura del 2008 ed alcuni anche in consultazioni precedenti. Peraltro nei confronti di taluni dei predetti amministratori sono emersi pregiudizi di polizia o penali, anche per reati associativi di stampo mafioso, nonché assidue frequentazioni con ambienti controindicati.

È emerso, inoltre, che l'apparato burocratico - nel quale operano numerosi dipendenti gravati da pregiudizi penali o di polizia - è caratterizzato da un grave e diffuso disordine amministrativo, dall'assenza di qualsivoglia cura e verifica dei profili di legittimità degli atti e che gli organi politici non hanno avviato alcuna iniziativa ispettiva o disciplinare.

Relativamente al settore dei lavori e servizi pubblici la commissione d'indagine ha rilevato che l'ente locale, pur operando nel delineato contesto ambientale, non ha aderito alla stazione unica appaltante, organismo posto a garanzia del buon andamento dell'amministrazione facendo invece ricorso ad una reiterata ed artificiosa serie di affidamenti in somma urgenza, per importi di modesta entità, in violazione sia della normativa sui contratti pubblici che sulle informative antimafia.

È emblematica in tal senso la vicenda concernente nove affidamenti disposti in via diretta, nel periodo 2013 - 2016, concretizzanti un sostanziale artificioso frazionamento di un unico appalto in favore di una società destinataria nel 2012 di interdittiva antimafia.

Dalle verifiche effettuate sugli affidamenti di lavori e servizi pubblici è emerso - come ampiamente precisato nella relazione della commissione d'indagine - che diverse società, aggiudicatarie di numerosi appalti con ribassi contenuti, sono riconducibili a imprenditori, amministratori o dipendenti strettamente legati per rapporti parentali, di coniugio o di amicizia all'ex sindaco, al quale hanno assicurato sostegno elettorale nel corso delle ultime consultazioni amministrative.

La relazione del prefetto pone in luce, relativamente alla gestione del servizio dì igiene urbana, affidato dal 1988 a tutt'oggi sempre agli stessi imprenditori, significative e numerose irregolarità con particolare riferimento alla gara svoltasi nei primi mesi del 2013, per un importo di circa 4.5 milioni di euro, alla quale ha partecipato una sola ditta, con offerta dal ribasso irrisorio, per la quale il responsabile unico del procedimento non ha effettuato alcuna formale verifica di congruità dell'offerta limitandosi ad una mera presa d'atto senza la preventiva acquisizione di documentazione giustificativa.

Le indagini effettuate hanno al riguardo evidenziato che il titolare della ditta aggiudicataria del servizio, strettamente legato all'ex sindaco, risulta coinvolto nella maxi inchiesta della procura della Repubblica di Napoli sulla compravendita di cave e sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e che alcuni dipendenti della ditta sono inoltre gravati da pregiudizi di polizia o penali e sono riconducibili ad ambienti criminali.

Ulteriori elementi sintomatici di uno sviamento dell'agire amministrativo a vantaggio di soggetti controindicati sono stati riscontrati anche in relazione al servizio di trasporto di disabili assegnato, fin dall'anno 2004, a ditte riconducibili allo stesso nucleo familiare, dapprima con affidamenti diretti e dal 2007 mediante due gare una delle quali peraltro aggiudicata con un ribasso di poco superiore all'1%.

Gli accertamenti disposti hanno peraltro evidenziato che gli imprenditori in questione hanno sostenuto la candidatura dell'ex sindaco nel corso dell'ultima tornata elettorale e sono soggetti gravati da precedenti penali e riconducibili per frequentazioni ad ambienti controindicati.

La relazione del prefetto evidenzia altresì che tra la ditta in argomento ed altre società, che hanno ottenuto dal Comune di Calvizzano affidamenti di lavori e servizi, sono intervenute reciproche cessioni di quote societarie e interscambio di amministratori e dipendenti.

Elementi univoci che delineano il quadro di un'amministrazione pervicacemente gestita nel mancato rispetto del principio di legalità sono poi emersi dall'analisi del nuovo piano urbanistico comunale redatto da un professionista esterno e deliberato dal consiglio comunale nel maggio 2017.

Gli accertamenti disposti dalle forze dell'ordine e dalla commissione d'indagine hanno posto in rilievo che il citato piano ha reso edificabili alcuni terreni agricoli, con incremento di valore di mercato degli stessi, di proprietà di amministratori comunali strettamente legati all'ex sindaco ed alle locali organizzazioni criminali.

Hanno inoltre beneficiato della variazione urbanistica lotti di terreno sui quali insistono opere abusive di proprietà di una locale famiglia ritenuta essere il referente imprenditoriale dell'organizzazione criminale egemone.

La relazione del prefetto rileva che i criteri e le modalità di individuazione dei lotti di terreno originariamente agricoli ed oggetto di significative variazioni urbanistiche evidenziano l'esistenza di un vero e proprio «cartello» tra amministratori locali, imprenditori e soggetti di spicco della locale criminalità organizzata.

Ulteriori criticità, che contribuiscono a delineare il quadro di un'amministrazione comunale incline ad operare nel mancato rispetto dei principi di legalità e buon andamento, sono emerse dalle verifiche disposte nel settore economico, ove è stato riscontrato il mancato pagamento di tributi da parte di numerosi soggetti riconducibili alla criminalità organizzata e l'assenza di qualsivoglia iniziativa amministrativa volta al recupero di tali crediti.

In particolare, è emerso che nel periodo 2013-2016 diversi pregiudicati, alcuni dei quali condannati con sentenze definitive per reati associativi, sono risultati inadempienti al pagamento delle imposte beneficiando, nel contempo, di contributi socio-assistenziali da parte dell'ente.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Napoli hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Calvizzano, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, può intervenire anche quando sia stato già disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Calvizzano (Napoli), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù degli articoli 144 e 145 dello stesso decreto, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a ricondurre l'azione amministrativa ai principi di legalità e buon andamento.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 12 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI
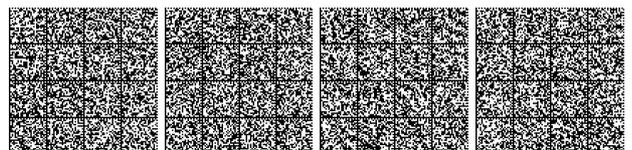
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI

Napoli, 20 febbraio 2018

Prefettura di Napoli
Segreteria di sicurezza
prot. 52/18/N.C. - Area I - O.S.P.

Al sig. Ministro dell'interno - Roma

Oggetto: Comune di Calvizzano (Na) (12.357 abitanti). Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'amministrazione comunale di Calvizzano (Na) (ab. 12.537) insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative del 26 maggio 2013 è stata guidata dal sindaco, *omissis* sostenuto da una coalizione di Liste civiche, fino al 26 luglio del 2017, data in cui lo stesso è deceduto per cause naturali.

Le relative funzioni sono state, pertanto, assunte dal *omissis* ai sensi dell'art. 53, decreto legislativo n. 267/00.

In via preliminare va evidenziato che il citato *omissis*, figlio di *omissis* (pregiudicato deceduto a Giugliano in Campania nel giugno del 2003 e ritenuto affiliato al clan Nuvoletta), ha ricoperto dal 1993 al 2001 la carica di sindaco per due mandati consecutivi, nonché quella di componente del consiglio comunale di Calvizzano ininterrottamente sin dal 1988.

L'attività di osservazione e controllo sulle dinamiche dell'Amministrazione comunale, si è focalizzata nel tempo su tale condizione di «continuità politica», caratterizzata dalla presenza di *omissis* nella gestione del Comune di Calvizzano per oltre un ventennio, con cariche diverse (Sindaco, Consigliere e Presidente del Consiglio comunale), tenuto conto, altresì, dei rilevati rapporti di parentela del Salatiello con persone gravitanti negli ambiti della locale criminalità organizzata, come si dirà meglio in seguito.

Il monitoraggio, è stato poi intensificato in relazione anche a numerosi esposti rappresentativi di forme di condizionamento nella gestione dell'ente, che hanno evidenziato profili di irregolarità in diverse procedure dei settori amministrativi più sensibili.

In relazione a tali elementi di continuità gestionale ed ai riscontri delle verifiche degli organi di polizia, nonché all'acclarata, storica presenza di consorterie camorristiche operanti su quel territorio, previo conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stata chiesta alla on. S.V. la delega all'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, conferita con provvedimento ministeriale n. 17102/128/51(48) dell'8 settembre 2017.

In conseguenza, con decreto prefettizio n. 0176356/Area II EE.LL. del 18 settembre 2017, è stata costituita apposita Commissione d'indagine incaricata della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. La stessa è composta *omissis*.

L'attività ispettiva.

L'Organo ispettivo, insediatosi presso l'Ente il 27 settembre 2017, dopo un iniziale periodo di tre mesi ha, poi, chiesto la proroga dell'incarico, concessa, ai sensi del comma 2 dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/00, con provvedimento del 15 dicembre 2017, per ulteriori tre mesi, a decorrere dal 27 dicembre 2017, in relazione alla complessità delle verifiche in corso.

L'attività d'indagine, partendo dai riscontrati rapporti di parentele e frequentazioni tra componenti dell'Amministrazione comunale e soggetti vicini o appartenenti a sodalizi criminali, ha ricostruito il quadro politico degli ultimi anni del Comune di Calvizzano (Na), evidenziando una penetrazione nell'amministrazione di soggetti collegati alla criminalità organizzata, che hanno determinato le scelte e gli indirizzi dell'Ente locale.

In relazione a ciò l'Organo ispettivo ha ritenuto opportuno analizzare a tutto campo le attività gestionali e le azioni già avviate, facendo ricorso, al fine di acquisire le informazioni di interesse, anche a sessioni di audizioni dei responsabili dei servizi.

In questo quadro è maturata la convinzione della Commissione di un attuale e concreto rischio di penetrazione degli interessi criminali suffragato peraltro dalla circostanza che diversi civici consessi di comuni limitrofi a Calvizzano sono stati sciolti, anche reiteratamente (Marano di Napoli) per forme di condizionamento di tipo mafioso.

A tale riguardo appare prioritariamente utile focalizzare il contesto territoriale e le dinamiche criminali che interessano l'area in cui si colloca il Comune di Calvizzano, prima di analizzare, nel dettaglio gli esiti ispettivi, con riferimento alle posizioni degli amministratori, dei dipendenti comunali e alle principali procedure amministrative.

Inquadramento territoriale e contesto criminale.

Il Comune di Calvizzano, con una superficie di oltre 4 chilometri quadrati e una popolazione di 12.133 abitanti, è situato a nord del capoluogo partenopeo ed è confinante con i comuni di Marano di Napoli, Villaricca, Qualiano, Mugnano di Napoli e Giugliano in Campania.

L'economia locale è sorretta soprattutto dal settore primario, integrato da piccole imprese artigianali che, tuttavia, non sono in grado di assorbire completamente la manodopera locale, costretta a cercare lavoro altrove. I settori trainanti sono principalmente il commercio e l'agricoltura, mentre il settore della frutticoltura alimenta invece un fiorente commercio che si espande oltre i mercati campani.

Nell'area ove insiste Comune di Calvizzano è egemone il sodalizio camorristico «Nuvoletta-Polverino», caratterizzato da un'acclarata e massiccia estensione delle proprie attività illecite in Spagna, con ingenti investimenti finanziari e immobiliari, derivati dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il clan «Nuvoletta» insediatosi negli anni '70 nell'area a nord di Napoli, è stato nel tempo soppiantato dal più giovane clan «Polverino» il cui leader, Giuseppe Polverino, detto anche «o' Barone», ha manifestato una decisiva capacità imprenditoriale

Le indagini delle forze di polizia, che hanno interessato l'ala imprenditoriale della citata organizzazione criminale clan, hanno evidenziato che il clan Polverino ha totalmente soppiantato il sodalizio dei Nuvoletta, del quale può tranquillamente definirsi una derivazione.

In seno alla nuova cordata camorristica «Nuvoletta-Polverino» è stata recentemente provata l'esistenza di un gruppo criminale autonomo, diretto da *omissis* latitante dal 2003, con particolare egemonia sulla vicina città di Marano di Napoli.

L'attuale potere e il capillare controllo del territorio: da parte di tali gruppi camorristici è dimostrato dal fatto che, allo stato, *omissis*, gestiscono gli affari del clan da più di dieci anni, pur vivendo in latitanza.

Il sodalizio criminale «Nuvoletta - Polverino» - duramente colpito il 4 giugno 2013 con l'esecuzione, da parte del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Napoli, di due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 70 indagati è radicato nel settore economico-finanziario, fondamentale per il riciclaggio e rimpiego dei proventi delle attività illecite.

Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 5 aprile 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della D.D.A. di Napoli, nei confronti di trentasei soggetti ritenuti elementi apicali del clan Orlando, l'operatività del sodalizio viene circoscritta essenzialmente ai territori di Marano di Napoli, Quarto e Calvizzano.

Inoltre, il 10 luglio 2017 il Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della D.D.A. di Napoli, nei confronti di dieci indagati contigui al clan Orlando, responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione in concorso ed altro.

L'indagine ha, tra l'altro, consentito di documentare l'attività del sodalizio nel Comune di Calvizzano tramite *omissis*, con funzioni di «capozona», e di *omissis*, quale reggente in sostituzione del fratello *omissis*, latitante.

L'area di Calvizzano, oltre a subire storicamente l'influenza delle menzionate organizzazioni criminali maranesi dei Nuvoletta, Polverino e Orlando, ha soggiaciuto anche al potere dei clan Ferrara e Cacciapuoti, operanti a Villaricca. Questi ultimi sono collegati al Clan Mallardo di Giugliano in Campania, il cui esponente *omissis* ha una posizione apicale anche nel tessuto criminale del capoluogo.
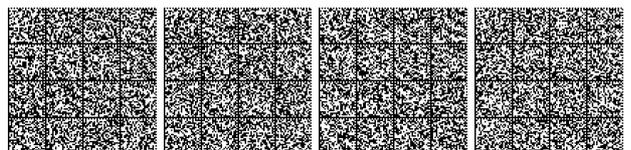
Gli Amministratori.

L'amministrazione eletta nel 2013, guidata dal sindaco *omissis*, è stata oggetto di attenzione sin dall'insediamento in relazione a diverse segnalazioni di condotte affaristico - clientelari e di diffusi fenomeni di devianza amministrativa (in particolar modo nel settore urbanistico e in quello degli appalti pubblici) nonché di presunti collegamenti di taluni amministratori comunali con ambienti della criminalità locale.

Profili di «continuità politica» analoghi a quelli collegati alla presenza del Salatiello nella gestione del Comune di Calvizzano, sono stati rilevati dalla Commissione di indagine anche per diversi amministratori dell'attuale compagine che hanno partecipato, a vario titolo, alle precedenti consiliature.

In particolare, nell'attuale consiliatura (eletta nel maggio 2013) sono presenti nove amministratori della compagine 2008-2012, di cui cinque rivestivano anche cariche di componenti della Giunta. Dei predetti nove amministratori, sette erano presenti anche nella pregressa compagine amministrativa del 2003-2008 e sei addirittura anche in quella precedente del 2001-2003.

Tale continuità nella gestione politico-amministrativa dell'Ente riguarda, in special modo, amministratori a carico dei quali, come più specificamente si dirà in seguito, sono emerse cointeressenze e/o frequentazioni con soggetti appartenenti ad ambienti criminali.

Pertanto, dallo scenario sopra delineato emerge che il quadro politico della gestione dell'ente, negli ultimi quindici anni, è stato caratterizzato dall'avvicendarsi degli stessi esponenti, in una logica di chiara continuità fra le compagini amministrative, attraverso la presenza degli stessi soggetti in organi diversi (Giunta, Consiglio e Commissioni consiliari), che proietta una verosimile ipotesi di patto pre-elettorale.

Gli accertamenti effettuati sui componenti della giunta e del consiglio comunale - insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 - hanno consentito, inoltre, di verificare l'esistenza di amministratori attualmente in carica o sostituiti, gravati da pregiudizi. In particolare rilevano le figure sottoindicate che, oltre a suffragare una condizione di continuità, assumono rilievo anche per i profili di natura penale ed i collegamenti con ambienti della criminalità organizzata locale:

omissis deceduto per cause naturali nel luglio del 2017, era figlio del pregiudicato *omissis* più volte fermato e controllato in compagnia di *omissis*, per conto del quale svolgeva le mansioni di autista di fiducia. Inoltre, era cugino di *omissis*, ritenuto reggente del clan «Contini».

Nel novembre del 1991 *omissis* fu sorpreso all'interno di un ristorante a Castiglione del Lago (PG), unitamente a *omissis*, capo dell'omonimo clan, e a *omissis* pregiudicato, fratello del defunto *omissis*, ritenuto referente per Calvizzano del clan Polverino.

omissis, inoltre, risulta essere stato indagato nell'ambito di taluni procedimenti penali presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord, rispettivamente per i reati di falsità ideologica commessa dal p.u. in atti pubblici, abuso d'ufficio, interruzione di un pubblico servizio e per i reati di falso in bilancio, falso ideologico in atti pubblici (su denuncia, quest'ultimo procedimento, presentata dal consigliere di opposizione *omissis*). Un'informativa del Comando provinciale dei Carabinieri dell'agosto 2015 testualmente segnalava «risultare di particolare interesse i rapporti del Sindaco Salatiello con alcune ditte locali», [...] «sui quali sarebbero stati intensificati gli accertamenti volti a verificare eventuali condizionamenti dell'attività gestionale dell'Ente comunale».

Un altro esposto anonimo ha segnalato che le ultime consultazioni amministrative comunali sono state vinte poiché con *omissis* sono scesi in campo personaggi di spicco della malavita locale, appartenenti ai clan «Polverino» di Marano di Napoli e ai «Ferrara» di Villaricca, i quali avrebbero procacciato voti con soldi e minacce. Tali soggetti avrebbero avuto interessi inoltre nella realizzazione del PUC, per rendere edificabilí i loro terreni agricoli.

omissis con delega anche all'assessorato al piano urbanistico comunale, toponomastica, spazi sosta, edilizia residenziale pubblica.

Nel febbraio 2015 è stato controllato da personale della locale Stazione Carabinieri, all'interno del circolo ricreativo *omissis* di Calvizzano, in compagnia di *omissis* (pregiudicato, fratello del defunto *omissis*, quest'ultimo già ritenuto referente sul territorio di Calvizzano del clan Polverino) e *omissis* (assessore). Nell'aprile del 2010 ha preso in locazione a Calvizzano alcuni locali per uso ufficio, di proprietà di *omissis* anch'egli orbitante nell'area delinquenziale del clan «Polverino». Le Forze dell'ordine hanno accertato anche frequentazioni del *omissis* il quale, unitamente a *omissis* ed altri, è stato arrestato nel settembre 2016 per detenzione in concorso di hashish, al fine di cederlo a terzi.

omissis Assessore alla programmazione finanziaria dal 6 giugno 2013 fino al 23 giugno 2015 e poi consigliere di maggioranza.

È il padre di *omissis* il quale risulta essere stato l'autista e il guardaspalle di *omissis* e, in data 3 aprile 2007, è stato tratto in arresto per tentato omicidio in concorso con lo stesso *omissis*. Il medesimo *omissis* è stato controllato in compagnia di persone controindicate, fra le quali *omissis* con precedenti di polizia per omicidio, porto abusivo di armi e associazione di tipo mafioso.

Il consigliere *omissis*, inoltre, in data 13 settembre 2009 è stato controllato all'interno del circolo cacciatori di Calvizzano con *omissis*, il primo con numerosi precedenti a proprio carico ed il secondo noto pregiudicato affiliato al clan «Nuvoletta». Più volte negli anni *omissis* è stato controllato con il già citato *omissis*, pregiudicato ritenuto vicino al clan Polverino, nonché con l'attuale *omissis* (all'epoca assessore). A suo carico, inoltre, risultano pregiudizi di polizia per truffa e peculato.

omissis Assessore alla valorizzazione sportiva dal 23 giugno 2015 al 9 gennaio 2017, poi consigliere di maggioranza.

È stato controllato dai Carabinieri con persone che annoverano precedenti per associazione a delinquere. La sorella *omissis* è coniugata con *omissis*, amministratore della società *omissis*, individuata tra le ditte frequentemente affidatarie di appalti da parte dell'Ente comunale.

omissis: Assessore alla tutela dell'ambiente, gestione dei rifiuti, isola ecologica, raccolta differenziata, gestione rete idrica, verde pubblico, area palmentata e regolamentazione urbana dal 2013 sino al 23 giugno 2015, vice sindaco dal 10 aprile 2014 al 23 giugno 2015 e poi consigliere di maggioranza.

Nel luglio 1986 è stato tratto in arresto per associazione a delinquere e violazione della legge sugli stupefacenti, e, in data 11 aprile 1990, è stato iscritto nel registro notizie di reato per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione. Inoltre nell'agosto del 1992 è stato destinatario di un provvedimento della Questura di *omissis* di divieto di ritorno nei comuni di *omissis*.

Nel giugno 2002, la Corte d'appello di Napoli ha emesso nei suoi confronti una sentenza di condanna per tentata estorsione aggravata. Nello scorso luglio 2017 i militari del Nucleo investigativo del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della D.D.A. di Napoli, nei confronti di undici persone, elementi apicali dei clan Orlando e Nuvoletta-Lubrano, ritenuti responsabili di associazioni di tipo mafioso ed estorsione. Nell'ambito di tale mega-inchiesta, l'allora assessore *omissis*, è stato raggiunto dalla notifica del c.d. modello 21, con invito, da parte della D.D.A. di Napoli, a presentarsi, in qualità di persona sottoposta a indagini, per il reato di cui agli articoli 110 e 629 codice penale, aggravato dal metodo mafioso (art. 7, legge n. 203/91). Negli atti giudiziari del provvedimento cautelare soprarichiamato la figura del *omissis* è ampiamente tratteggiata quale soggetto di riferimento del clan «Orlando» presso l'Amministrazione comunale, con interessi nel settore imprenditoriale dell'edilizia. Le indagini hanno, inoltre, accertato come il *omissis*, noto in pubblico come «o vice sindaco» oppure «Zi Antonio», sia un assiduo frequentatore degli «Orlando» e delle consorterie mafiose maranesi loro collegate. In relazione alla grave vicenda giudiziaria suesposta, il *omissis* ha portato a conoscenza delle istituzioni comunali di Calvizzano la propria posizione di indagato, presentando le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica.

omissis Assessore alla programmazione, gestione e manutenzione Impianti sportivi, Casa comunale, Pubblica illuminazione, Riqualificazione urbana e Area comune dal 2013 sino al 23 giugno 2015 e poi Consigliere di maggioranza.

Risulta indagato, unitamente al fu sindaco Giuseppe Salatiello, nell'ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli per i reati di falsità ideologica commessa dal p.u. in atti pubblici, abuso d'ufficio, interruzione di servizio.

omissis: vice sindaco e assessore alla valorizzazione e rigenerazione del territorio dal 23 giugno 2015 sino al 9 gennaio 2017 e poi consigliere di maggioranza.

È stato controllato dai Carabinieri con pregiudicati di Marano che annoverano precedenti per associazione a delinquere. Risulta essere socio con i fratelli *omissis*, del ristorante-pizzeria *omissis* noto ritrovo di soggetti con precedenti di polizia. Nel maggio 2013 all'interno del suddetto ristorante nel corso di una cerimonia venivano attinti da colpi di arma da fuoco, gli invitati *omissis*, entrambi pluripregiudicati residenti a Marano di Napoli, che decedevano nei giorni successivi. Il citato *omissis* era fratello di *omissis*, dipendente della LRS Trasporti srl e del pluripregiudicato *omissis*, arrestato dopo anni di latitanza per scontare
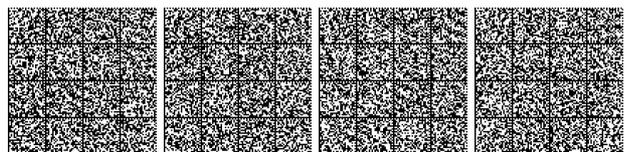
una condanna relativa ad una serie di reati, tra i quali il 416-*bis*, affiliato al clan Polverino, di cui era il cassiere e depositario di ingentissimi capitali. L'episodio non veniva denunciato da alcuno dei soci del ristorante, i quali si presentavano presso la Compagnia Carabinieri di Giugliano solo il giorno successivo e previa convocazione, limitandosi in tale sede a fornire solo notizie superficiali, successivamente integrate su ulteriore convocazione, durante la quale dichiaravano di essersi adoperati a ripulire e riordinare il ristorante, senza preoccuparsi di contattare le Forze dell'ordine e compromettendo, tra l'altro, la scena del delitto.

omissis Assessore a istruzione, edilizia scolastica, trasporto scolastico e mensa scolastica dal 2013 a tuttoggi.

È coniugata con *omissis* controllato con persone gravate da precedenti di polizia.

omissis: Assessore alla cultura e alle pari opportunità nonché alla gestione del patrimonio e dell'arredo urbano dal 2013 a tutt'oggi,

È la nipote di *omissis*, più volte controllato con pregiudicati e con persone affiliate al clan Nuvoletta - Polverino, tra le quali omissis

omissis è nipote inoltre di *omissis* dipendente della *omissis*, ditta ripetutamente segnalata in numerosi esposti nei quali è paventata l'esistenza, all'interno dell'ente, di una «lobby di potere», composta da rappresentanti della politica, imprenditori ed elementi dediti al malaffare che avrebbe gestito importanti servizi comunali. Tra le ditte in questione, infatti, è segnalata, per l'affidamento dell'igiene urbana, proprio l'impresa *omissis*.

omissis Consigliere di maggioranza è coniugato con *omissis*, sorella di *omissis* e *omissis*, amministratori della Ditta *omissis*, affidataria da molti anni dell'appalto di trasporto minori disabili da parte del Comune di Calvizzano. *omissis* è stato controllato nel 2015 con *omissis*, con precedenti per truffa, furto, ricettazione, minaccia e violenza privata, nonché con il su nominato *omissis*.

omissis Consigliere di maggioranza è coniugata con *omissis* sul cui conto vi è una denuncia di polizia per gioco d'azzardo nel 2002, nonché controlli con persone gravate da precedenti di polizia.

omissis Consigliere di opposizione. Sul suo conto risultano rapporti di frequentazione con gli impresari funebri, *omissis* (contigui al clan «Polverino»). Più volte querelato per diffamazione aggravata è, inoltre, indagato per delitto colposo contro la sanità pubblica e per reato contro la pubblica incolumità nonché per violenza privata.

omissis Consigliere di opposizione controllato con i già citati *omissis* è nipote di *omissis* tratto in arresto il 19 marzo 2012 in flagranza per i reati di cui all'art. 110 codice penale e decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 (concorso in detenzione di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di un ingente quantitativo di hascish - 389,8 kg.). Il padre, *omissis*, già consigliere di maggioranza nella precedente consiliatura (2008 - 2010) risulta controllato più volte con il summenzionato *omissis* nonché con *omissis* gravitante nell'area del clan Polverino.

omissis Consigliere di opposizione. Sul suo conto risultano controlli con *omissis*, noto pregiudicato, affiliato al clan Nuvoletta e con *omissis* affiliato al clan Polverino di cui si è già detto sopra.

La Struttura burocratica.

L'analisi della struttura burocratico-amministrativa comunale ha evidenziato una condizione di grave e diffuso disordine organizzativo che ha prodotto notevoli criticità.

L'assetto burocratico costituito da sette settori appare segnato da forte fragilità amministrativa, in relazione alle notevoli carenze di organico (40 su 67), circostanza questa che ha impedito all'ente comunale di munirsi delle necessarie risorse lavorative e professionali e di un apparato adeguato in rapporto all'entità dei servizi richiesti dalla cittadinanza.

Il quadro generale di una gestione politico-amministrativa dell'ente è apparso connotato dall'assenza di qualsivoglia autentica cura e verifica dei profili di legittimità, finanche formale, dell'azione amministrativa e dall'elisione, da parte delle compagine politica, del fondamentale principio di distinzione politica/amministrazione, pregiudicando lo sviluppo di un modello di gestione volto a rafforzare i criteri di trasparenza, buon andamento e imparzialità.

A tale dato ha fatto da contraltare, ad avviso dell'Organo ispettivo, la sorprendente stasi di iniziative sul piano disciplinare e/o la mancata attivazione di inchieste interne o di richieste di chiarimenti da parte degli organi di indirizzo politico, pur a fronte di gravi irregolarità, con l'intervento significativo, nella veste di soggetti avvantaggiati dall'inerzia dell'amministrazione, di personaggi vicini alla criminalità organizzata.

Tali fattori appaiono ancor più significativi sul piano della prevenzione, in un territorio tradizionalmente segnato da presenze criminali di particolare caratura e si saldano, poi, con l'evidenza di molteplici vicende oggetto del sindacato ispettivo, che raggiungono una significatività tale da far ritenere effettivo e continuativo il condizionamento della criminalità organizzata su quei settori amministrativi di forte interesse per gli illeciti appetiti.

L'immobilismo della macchina amministrativa, la difficoltà ad assumere iniziative incisive, soprattutto laddove occorreva alzare argini all'ingerenza del malaffare, la mancanza di indirizzi di riassetto dell'organizzazione degli uffici in uno alla complessiva inadeguatezza dell'apparato burocratico, sono apparsi funzionali ad una strumentale deprivazione di reale incisività della tutela del bene pubblico.

Gli accertamenti svolti hanno dato positività significative a carico dei seguenti dipendenti:

omissis risulta deferito a p.l. dalla Stazione CC di Calvizzano il 2 aprile 2009, unitamente ad altre 5 persone, per concorso in truffa;

omissis esecutore amministrativo, risulta deferito a p.l. dalla Stazione CC di Calvizzano il 2 aprile 2009, unitamente ad altre 5 persone, per concorso in truffa;

omissis, risulta deferito a p.l. dalla Stazione CC di Calvizzano il 14 gennaio 2009 per concorso in truffa;

omissis impiegata *omissis*, risulta deferita a p.l. dalla Stazione CC di Calvizzano il 2 aprile 2009, unitamente ad altre 5 persone, per concorso in truffa;

omissis, risulta deferita dalla Stazione CC di Calvizzano il 10 giugno 2009, per abuso d'ufficio;

omissis risulta, unitamente al sindaco *omissis*, sottoposto ad indagini per falso in bilancio (proc. pen. n. 7874 /2014 /21 pendente alla Procura della Repubblica);

omissis impiegato 6° settore, Supporto ufficio tecnico, risulta denunciato dal Commissariato di P.S. e di Giugliano in Campania il 18 aprile 2001 per porto abusivo e detenzioni di armi;

omissis impiegato 6° settore, Supporto ufficio tecnico, risulta denunciato dalla Stazione CC di Calvizzano il 31 maggio 2009 per truffa in concorso con altri dipendenti comunali (assenteismo);

omissis impiegato 6° settore, Supporto ufficio tecnico, il 31 maggio 2009 deferito dalla Stazione Carabinieri di Calvizzano per truffa in concorso con altri dipendenti comunali (assenteismo).

Tali dati, distribuiti in un arco temporale di un quindicennio, appaiono significativi di uno stato di disinteresse degli organi di governo e dei vertici burocratici a fronte di un diffuso fenomeno di assenteismo sintomo di elevata inefficienza.

L'ultimo e più attuale episodio a testimonianza di condotte tese ad occultare inadempienze e responsabilità, riguarda il responsabile del settore tributario e finanziario, sottoposto a indagini per falso in bilancio assieme all'ex *omissis*. Parimenti significativa risulta la qualificazione dell'addebito registrato a carico dell'altro responsabile di settore interessato dalla medesima fattispecie (quello dei servizi sociali), coinvolto in abuso d'ufficio.

Tali elementi registrati a carico dei dipendenti concorrono a rappresentare un contesto complessivamente significativo e preoccupante ai fini del giudizio di permeabilità dell'ente agli interessi della criminalità.

A ciò si aggiunga quanto registrato, a seguito di accertamenti svolti a seguito di esposti, nei confronti del *omissis*. Risulta, infatti, operativo nell'ambito del Comune di Calvizzano lo Studio *omissis*, presso cui esercita la professione *omissis*. Allo studio si rivolgono numerosi cittadini per il perfezionamento di pratiche e istanze presentate all'UTC. Pur a fronte di tale dato notorio, l'amministrazione non ha mai posto in essere alcuna iniziativa per eliminare potenziali conflitti di interesse in capo al responsabile dell'UTC ovvero possibili forme di condizionamento nei procedimenti tecnico-amministrativi volte a favorire interessi privati. Peraltro, va ulteriormente segnalato che lo studio di *omissis* risulta ubicato allo stesso indirizzo della sede della ditta *omissis*, aggiudicataria della gara d'appalto per il servizio di trasporto di minori e adulti presso le scuole e i centri di riabilitazione.

Appalti pubblici - Affidamento di servizi - Concessioni e lavori.

Gravi e sistematiche violazioni sono state riscontrate dalla Commissione di accesso nelle procedure di appalti pubblici nel cui ambito l'Ente non ha mai aderito all'istituto della stazione unica appaltante po-

sto a garanzia del buon andamento dell'amministrazione. Emblematico, sul punto è il caso di ben nove affidamenti diretti dal 2013 al 2016, alla *omissis*), facente capo alla famiglia *omissis*, destinataria, nel 2012, di un'interdittiva antimafia in quanto ritenuta contigua al clan «Fabbrocino» di Nola, per il quale avrebbe riciclato ingenti capitali illeciti. *omissis* srl è attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria.
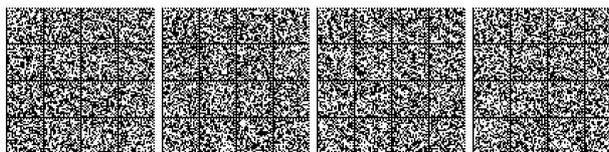
Nel rinviare agli approfondimenti riportati nell'unita relazione, si ritiene utile soffermare l'attenzione su talune attività dell'ente che appaiono significative e strumentali dell'intento di favorire la criminalità.

Il Servizio RR.SS.UU.

Dall'analisi degli affidamenti dei servizi è emerso che quello di igiene urbana è stato gestito dal 1988 a tutt'oggi sempre dagli stessi soggetti imprenditoriali. Nei primi mesi del 2013 è stata svolta la gara per l'appalto del servizio in esame per un importo a base d'asta di circa 4,5 milioni di euro. All'appalto ha partecipato soltanto la *omissis* con un'offerta di ribasso pari a 1,36. Non c'è stata una formale verifica della congruità dell'offerta da parte del RUP ma soltanto una formale presa d'atto della relazione «di congruità», priva di ogni documento giustificativo, della ditta aggiudicataria.

Le suesposte anomalie hanno reso necessario lo svolgimento, da parte dell'Organo ispettivo, di approfondimenti sui legami tra detti soggetti imprenditoriali, gli amministratori, i componenti l'apparato burocratico comunale e gli esponenti della criminalità organizzata. Tali approfondimenti hanno tratto spunto anche dai contenuti di diversi esposti anonimi con i quali sono state segnalate, nel tempo, numerose anomalie circa gli affidamenti dei servizi e, in particolare, di quello della gestione dei rifiuti.

In uno di tali esposti è stato evidenziato che *omissis*, sebbene non risulti aver mai ricoperto incarichi professionali e svolto alcuna attività lavorativa, avrebbe mantenuto un elevato tenore di vita, caratterizzato anche dal possesso di una sontuosa villa edificata dopo il proprio matrimonio. Nel citato scritto viene altresì riferito che nei primi 10 anni di mandato come *omissis*, lo stesso avrebbe dato vita ad alcune ditte unitamente a suoi fidati amici, quali la *omissis* con *omissis*, la *omissis* con *omissis*, la *omissis* con i fratelli *omissis* (ditte di cui si riferirà in seguito). Inoltre il *omissis* avrebbe assunto il *omissis* e *omissis* attraverso un concorso pubblico «*ad hoc*», al fine di costituire una lobby di potere, sia economico sia politico, che per oltre un ventennio sarebbe imposta a Calvizzano.

Sempre nell'esposto in esame è stato denunciato che specifiche ditte attraverso ribassi compresi tra lo 0% e l'1.063%, si sarebbero aggiudicate appalti di opere pubbliche particolarmente onerose. Tra le ditte indicate vi è la *omissis*, con amministratore *omissis* già ragioniere della *omissis* e come socio *omissis* che unitamente al *omissis* avrebbero diviso lauti compensi. Ulteriori affidamenti diretti sarebbero stati operati ad appannaggio della *omissis* di *omissis* il cui titolare, era in rapporti di amicizia con il defunto sindaco Salatiello, tanto da condividere dei periodi di vacanza.

Le ditte *omissis*, *omissis* e la *omissis* risulterebbero tutte strumenti di un unico organismo i cui interessi sarebbero quelli di dividersi i proventi degli appalti aggiudicati.

Le verifiche svolte dall'Arma dei Carabinieri hanno consentito di accertare che il *omissis*, effettivamente, non risulta aver svolto attività lavorative.

Inoltre *omissis* (titolare della *omissis*, presso la quale è dipendente, tra, l'altro, *omissis* di cui si è già detto sopra) e *omissis* sono stati legati da un rapporto di amicizia, così come anche germani *omissis* (soci della ditta *omissis*). I citati imprenditori sono stati in stretto legame con l'ex sindaco per essersi adoperati in suo favore anche durante le ultime elezioni amministrative. Inoltre, la ditta *omissis*, risulta avere legami con la società *omissis* nonché con *omissis*, in quanto la *omissis* è stata costituita nel 2005 dai soci *omissis*.

Si evidenzia, inoltre, che *omissis*, unitamente a *omissis* (titolare della ditta *omissis*), risulta coinvolto nella maxi-inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sulla compravendita di cave nella Provincia di Napoli e sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, implicante anche, come noto, l'azienda *omissis*.

Tra i dipendenti della società figurano:

omissis, con precedenti per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per cui è stato arrestato dai Carabinieri di Mugnano nel 2004. Nel 2011 è stato denunciato dai Carabinieri di Giugliano all'A.G. per ricettazione;

omissis con precedenti per fraudolento danneggiamento di beni assicurati, per cui, nel 2013, è stato denunciato dai Carabinieri di Trieste all'A.g.;

omissis che risulta avere precedenti per violazione del regio decreto n. 303/41 (reati commessi dai militari in tempo di pace), per cui è stato condannato dal Tribunale di Napoli nel 1994. Nel 2006 è stato denunciato dai Carabinieri di Monteruscello per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e, da ultimo, dalla Polizia locale di Pozzuoli per invasione di terreno e deturpamento di cose altrui;

omissis sottoposto a regime della libertà controllata con provvedimento del Questore di Avellino del 1985; risulta condannato più volte per furto e nel 1997 è stato arrestato dal Nucleo regionale P.T. Campania, per associazione a delinquere di stampo mafioso e porto abusivo e detenzione di armi;

omissis è fratello di *omissis* e di *omissis*, quest'ultimo arrestato nel settembre 2016, dopo una latitanza di cinque anni, in virtù di provvedimento del Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 416-*bis* codice penale, per aver preso parte all'associazione mafiosa del clan Polverino, di cui sarebbe stato il cassiere;

omissis fratello di *omissis*, controllato spesso in compagnia di pregiudicati e affiliati al clan Nuvoletta-Polverino, tra i quali *omissis*.

Si soggiunge che *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* (tutti soci fondatori, nel 2005, della *omissis*, unitamente *omissis*, moglie del *omissis*), hanno lavorato, in epoche e periodi differenti, per la ditta *omissis*. Anche *omissis*, madre di *omissis* (per un periodo titolare di quote societarie della *omissis*) nonché sorella del *omissis* e *omissis*, sorella di *omissis* (per un periodo titolare di quote societarie della *omissis*) nonché cugina del *omissis*, sono state entrambe dipendenti della *omissis*.

Servizio di trasporto minori e adulti diversamente abili.

Il servizio di trasporto minori ed adulti disabili risulta gestito dalla *omissis*, di proprietà di *omissis*, già *omissis* di *omissis* fin dall'anno 2004/2005 con affidamenti diretti e dal 2007 circa al 31 ottobre 2017 mediante due gare, aggiudicate alla stessa ditta. La società *omissis* si è aggiudicata la gara di appalto, con un ribasso pari all'1,20%, per il Servizio di trasporto minori e adulti disabili stipulando il 29 settembre 2011 un contratto di durata quinquennale.

Durante lo svolgimento della gara di appalto il servizio è stato affidato alla stessa ditta *omissis* mediante proroga contrattuale. Alla citata procedura di gara aperta hanno partecipato solo n. 2 ditte: la *omissis* di *omissis* e la ditta *omissis* Attualmente è in corso di espletamento una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto di minori ed adulti diversamente abili e le società in gara sono la *omissis* e *omissis* con sede a Mugnano di Napoli.

Dagli atti esaminati la Commissione di accesso ha rilevato una continuità del rapporto con la società della famiglia *omissis* che è risultata, in circa 15 anni, affidataria di lavori e/o servizi, da parte del Comune di Calvizzano, per un valore di circa un milione di euro.

La società che ha avuto la propria sede, *omissis* sempre in Calvizzano, allo stesso indirizzo in cui ha sede *omissis*, presso il quale esercita la propria libera attività professionale il fratello *omissis* il socio accomandatario, *omissis*, risulta arrestato dalla Guardia di finanza per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'altro socio accomandatario, *omissis*, è stato controllato con *omissis*, con pregiudizi per sequestro di persona e tentata violenza sessuale. È utile evidenziare, inoltre, che la sorella di *omissis* e *omissis*, è coniugata con *omissis*.

Il Piano urbanistico comunale.

Il Piano urbanistico comunale è stato redatto da professionista esterno ed adottato con deliberazione di G.C. n. 50 del 31 maggio 2017 con le misure di salvaguardia entrate in vigore dal 5 giugno 2017. Lo stesso piano è stato pubblicato sul BURC n. 45 il 5 giugno 2017, all'Albo pretorio comunale dal 5 giugno 2017 al 3 agosto 2017, sito web del Comune di Calvizzano dal 5 giugno 2017 e depositato presso l'ufficio competente ed anche presso la segreteria dell'amministrazione procedente. La procedura è attualmente *in itinere*.

Un esposto pervenuto alla Prefettura di Napoli nell'ottobre 2014, in relazione all'adozione del PUC, ha evidenziato l'esistenza di interessi nella sua realizzazione, da parte di persone legate al Sindaco Salatiello, finalizzati a rendere edificabili i propri terreni agricoli. Queste persone venivano indicate nell'assessore *omissis*), l'assessore *omissis*, l'assessore *omissis*, l'assessore *omissis*. Gli accertamenti svolti dall'Arma dei Carabinieri, sul punto, nel novembre 2014 hanno confermato le parentele denunciate nell'esposto e frequentazioni, personali e/o dei congiunti, con soggetti legati alla criminalità organizzata locale.

Nonostante tali segnalazioni l'amministrazione comunale ha perseverato nel sopra delineato *iter*.

A conferma di ciò, nel mese di ottobre 2017 è stato presentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nonché alla Prefettura di Napoli e alla Commissione di accesso un ulteriore esposto, con il quale è stato segnalato che, con il nuovo documento di programmazione urbanistica, sarebbe stata, in primo luogo, «premiata» quella parte dell'elettorato fedele alla maggioranza consiliare. In secondo luogo, è stato denunciato che il PUC avrebbe riservato alla successiva fase delle osservazioni una certa percentuale di zona di intensificazione e completamento, quale merce di scambio con quei cittadini disposti a versare una tariffa ben determinata, a tutto vantaggio dei consiglieri di maggioranza, per la qualificazione edificatoria dei propri terreni.

Significativa la vicenda collegata al Cimitero, attualmente consortile ed ubicato nel territorio di Mugnano. Nelle vicinanze dell'area destinata a nuovo cimitero dal PUC, sussistono particelle di terreno di proprietà della società *omissis* su cui oggi insiste un manufatto abusivo destinato a capannone. Il progetto di spostamento della struttura cimiteriale ha ulteriormente avvicinato il cimitero alla proprietà di Cesarano. In proposito, si evidenzia che in un primo momento era stata presentata una proposta per l'affidamento in regime di concessione nell'ambito delle forme di partenariato pubblico-privato (art. 183, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016) dei lavori di «realizzazione del cimitero comunale e di un tempio di cremazione» e della connessa gestione nel Comune di Calvizzano.

Il *omissis* ascoltato, tra gli altri, dalla Commissione di accesso in relazione alle procedure concernenti il PUC, ha informato di avere depositato, nel dicembre 2014, presso la Procura della Repubblica, del Tribunale di Napoli Nord, un'informativa in cui evidenziava l'inclusione nel PUC di lotti di terreno con abuso edilizio (Capannone) di proprietà della società *omissis*, ampiamente nota sul territorio sia per l'attività imprenditoriale *omissis* che per i stretti rapporti con il sodalizio criminale Polverino insistente nell'agro Maranese e Calvizzanese.

Da quanto sopra la Commissione di indagine ha rilevato la volontà dell'amministrazione di favorire, con lo strumento di pianificazione urbanistica comunale, la famiglia degli imprenditori *omissis*, titolari della omonima agenzia funebre, noti come il braccio imprenditoriale anche del clan Orlando attualmente operante a Marano ed a Calvizzano. Inoltre, ad avviso dell'Organo ispettivo appare evidente che raccoglimento delle osservazioni presentate nel corso dell'estate 2017, approvate con il parere favorevole del Rup, quale responsabile dell'UTC, ha provocato un sensibile aumento delle superfici edificabili, oltre che l'evidente ulteriore favoreggiamento della famiglia *omissis* avvicinando il cimitero ancor più al capannone abusivo di proprietà degli stessi.

Inoltre la Commissione di accesso ha evidenziato, altresì, nell'ambito della programmazione urbanistica in itinere, che molte particelle di terreno, originariamente agricole, contigue ed adiacenti, sono state oggetto di significative variazioni urbanistiche, nell'ambito del nuovo P.U.C., risultando costituire un'unica vasta area di sviluppo industriale con evidenti e palesi effetti sul futuro incremento del valore di mercato dei terreni. Da ciò ad avviso della Commissione appare evidente che l'attuale Piano urbanistico, abbia assunto connotazioni diverse da quello originario, e, conseguentemente, ha evidenziato la necessità di rinnovare gli obblighi di pubblicità dello stesso strumento di programmazione. Sotto altro aspetto, l'Organo ispettivo ha rilevato la creazione di un vero e proprio «cartello», dove i promotori sono gli esponenti del sodalizio tra amministratori locali imprenditori e soggetti di spicco della criminalità organizzata locale.

Edilizia privata.

La commissione di accesso ha evidenziato l'assenza presso l'ente di alcun atto di indirizzo in materia di controllo dell'abusivismo edilizio.

Nel periodo 2013 - 2017 e successivamente all'insediamento dell'amministrazione Salatiello, sono state emesse solo 21 ordinanze di abbattimento, a cui sono conseguiti 14 verbali di accertamento di inottemperanza, cui non ha fatto seguito alcun abbattimento. Il comune si è limitato ad inoltrare tre sole richieste di finanziamento, avanzate alla Cassa Depositi e Prestiti, per l'abbattimento di altrettanti manufatti abusivi (abusi riferiti tra gli altri ai *omissis*). Tali istanze sono state avanzate a seguito dell'insediamento della commissione di indagine, sebbene gli abusi fossero stati verificati diversi anni prima. Per quanto riguarda la pratica *omissis* (della quale si è già accennato in relazione al paragrafo concernente il PUC), il relativo abuso è stato accertato nel corso dell'anno 2014.

All'atto dell'accertamento dell'illecito menzionato *omissis* proprietaria del capannone abusivo, veniva nominata custode giudiziaria.

A seguito del sequestro veniva data comunicazione da parte della Polizia municipale di Calvizzano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord.

Successivamente il *omissis*, risulta aver indirizzato al Procuratore della Repubblica di Napoli Nord una missiva con la quale rilevava che il mero reato edilizio, accertato nel verbale del 26 novembre 2014, si inseriva in un contesto di illiceità ben più gravi. In sostanza, viene paventata, all'A.G., sin dal 2014, la realizzazione di fatto, di lottizzazioni abusive in zona agricola vincolata, con l'intento di sanarle in sede di redazione ed approvazione del P.U.C. a strumentale vantaggio di soggetti legati alla criminalità organizzata locale.

Nell'aprile 2016, la Polizia municipale di Calvizzano accertava anche la violazione dei sigilli, avendo riscontrato all'interno del capannone un autocarro verosimilmente adibito a trasporto cavalli, nonché alcuni carri funebri. Per la vicenda di cui sopra, *omissis* sono indagati nell'ambito del procedimento penale instaurato presso Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord di Aversa. Ciò nonostante, il capannone non è mai stato demolito ma l'ente si è limitato a presentare una richiesta di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti per giunta incompleta, soltanto tre anni dopo l'accertamento dell'illecita costruzione ed a seguito dell'insediamento della commissione di indagine.

Si rileva, inoltre, che *omissis* è figlia di *omissis* e nipote di *omissis*, proprietari della suddetta azienda ed affiliati al clan «Polverino» di Marano di Napoli di cui rappresenta uno dei bracci imprenditoriali.

*Autorizzazioni commerciali - La Vicenda del Bar «*omissis*»*

Con provvedimento sindacale del 15 gennaio 2001 il Comune di Calvizzano ha concesso alla *omissis* di occupare un'area di suolo pubblico di 115 mq sita alla via Sandro Pertini, autorizzando contestualmente l'installazione di un manufatto con struttura prefabbricata da adibire a bar e attività di ristoro, con annessi servizi ed edicola per la vendita di libri e giornali.

La concessione in parola, negli anni successivi, ha formato oggetto di ulteriori ampliamenti, con annessione di un manufatto con struttura prefabbricata a servizio di quella già esistente, con integrazioni autorizzative del 18 marzo 2003 e del 1° dicembre 2004.

Nel marzo 2017, la Tenenza Carabinieri di Marano ha effettuato una perquisizione nel corso della quale ha accertato che all'interno del bar erano installate alcune apparecchiature da gioco (slot machine illecite) risultate prive dei titoli autorizzativi, targhette di identificazione nonché non collegate alla rete telematica di controllo gestita dall'ADM. Per tali motivi l'Arma ha proceduto a sottoporre a sequestro penale ed amministrativo le citate apparecchiature. Per tali circostanze Salvatore Simeone è stato deferito alla competente A.G. di Napoli Nord per i reati di cui agli articoli 648-*bis* codice penale (riciclaggio) - 718 e 719 codice penale (gioco d'azzardo) nonché 110/ l del TULPS (mancanza tabella giochi proibiti).

Soltanto il 26 ottobre 2017, durante l'attività di accesso il segretario generale dell'Ente ha richiamato l'attenzione del Responsabile dell'Ufficio commercio e del Sindaco f.f. in ordine ai provvedimenti del caso da doversi adottare. In data 3 novembre 2017 la Questura di Napoli ha comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione della licenza di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. 2017.

Dai controlli operati dall'Arma dei Carabinieri è stata constatata «l'assidua frequentazione del Bar *omissis* da parte di pregiudicati, circostanza che, come già riferito, ha portato alla temporanea sospensione della licenza di esercizio ai sensi dell'art. 100 del TULPS adottata dal Questore di Napoli in data 1° febbraio 2018.

Nel corso dell'attività operativa è stato, altresì, accertato che all'epoca dell'emissione della delibera di concessione, faceva parte della Giunta comunale *omissis* - cugina di *omissis* - già Consigliere comunale di maggioranza, eletta nelle consultazioni amministrative del 2003, la cui sorella, *omissis* (anch'essa cugina del *omissis*) è coniugata con *omissis* affiliato al clan camorristico «Nuvoletta».

Servizio tributi.

Gli accertamenti concernenti il settore delle imposte hanno, poi, fatto emergere il mancato pagamento di tributi da parte di numerosi soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, unitamente alla mancata adozione di provvedimenti tendenti al recupero dei crediti nei riguardi degli stessi.

In particolare, l'analisi dei relativi archivi comunali, per gli anni dal 2013 al 2016, ha evidenziato che diversi pregiudicati, alcuni con sentenze definitive per reati associativi e contigui ai clan camorristici «Polverino» e «Orlando» di Marano, risultano inadempienti al pagamento delle imposte.

Particolarmente significativa è la circostanza che diversi soggetti inadempienti al pagamento dei tributi locali, oltre ad essere contigui alle consorterie criminali locali, risultano beneficiari anche di contributi erogati dal settore Servizi sociali del Comune di Calvizzano.

Alla carente e inerte azione di impulso e di intervento degli amministratori per il pubblico interesse ha fatto da contraltare un sospetto attivismo ed un'unione d'intenti per il raggiungimento di obiettivi personali, familiari e criminali.

La pericolosità dei clan egemoni sul territorio di Calvizzano, responsabili di essersi infiltrati negli enti locali di quel comprensorio (Villaricca - Marano - Giugliano), ed in parallelo, la complementare disponibilità dello stesso ente a lasciarsi fuorviare dalle finalità istituzionali con concludenti atteggiamenti collusivi, ravvisano in modo inequivocabile le medesime condizioni di chiaro ed univoco condizionamento dell'amministrazione.

Il complesso delle situazioni su evidenziate, con tutti gli elementi acquisiti dalla relazione ispettiva, corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il 13 febbraio 2018 allargato, nella circostanza, alla partecipazione del Procuratore della Repubblica - Procuratore distrettuale antimafia di Napoli, *omissis* del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, *omissis* ed al quale sono intervenuti anche i componenti della Commissione di accesso.

Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti ispettivi evidenziati, negli aspetti più salienti, dal Coordinatore della Commissione di accesso, ha unanimemente ritenuto sussistente il condizionamento degli organi elettivi dell'ente locale da parte della criminalità organizzata, ravvisando un quadro complessivo di elementi, attuali, concreti e univoci in tale direzione.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della on.le S.V. e si propone l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/00.

Il Prefetto: PAGANO

18A03173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 2018.

Specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 175/2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
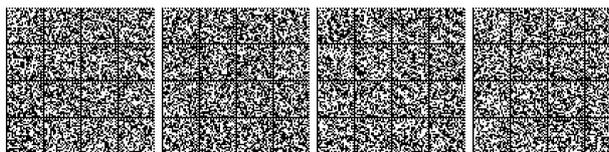
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

Visto il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui viene introdotta, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;

Considerata la necessità di dover modificare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, al fine di prevedere le specifiche tecniche e le modalità operative di compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1, comma 949, lettera *b)* della Legge stabilità 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-*bis*, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visti l'art. 7 del decreto 2 agosto 2016 nonché l'art. 7 del decreto 16 settembre 2016, i quali prevedono, tra l'altro, che il Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, per le finalità di cui al citato art. 3, comma 3-*bis* del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i dati trasmessi telematicamente al Sistema tessera sanitaria, comprensivi dei dati comunicati nell'ambito della compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il parere favorevole del garante per la protezione dei dati personali n. 300 del 5 luglio 2017 sulle specifiche tecniche per la consultazione dei dati di cui al predetto art. 3, comma 3-*bis* del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Considerato che la consultazione da parte del cittadino di cui al predetto art. 3, comma 3-*bis* del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 debba riguardare anche i dati oggetto della compilazione agevolata di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, reso in data 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

b) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);

c) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 con cui l'Agenzia delle entrate introduce, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;

d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014;

g) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
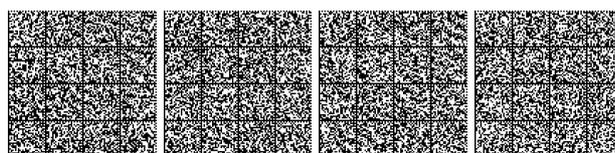
h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni di cui al paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015;

i) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

j) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;

k) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;

l) «contribuente dichiarante», il contribuente che accede all'applicazione web della dichiarazione precompilata ed effettua operazioni nella fase di modifica dei dati della propria dichiarazione dei redditi;

m) «compilazione agevolata», sistema con il quale il contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione, può correggerli, modificandoli, integrandoli o cancellandoli, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018;

n) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

o) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

Art. 2.

Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei dati da parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015

1. In conformità con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 5-*bis (Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte del contribuente)*. — 1. Dall'anno d'imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, nonché dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.

2. Dall'anno d'imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 5.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese veterinarie di cui dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Sistema TS, solo a fronte dell'attivazione della funzionalità di compilazione agevolata, rende disponibili all'Agenzia dell'entrate le seguenti funzionalità in cooperazione applicativa, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato B:

a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei dati di cui al comma 4;

b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto che ha emesso il documento fiscale e l'importo della spesa o del rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento fiscale. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento della spesa;

c) modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante può modificare l'importo del documento di spesa o del rimborso e l'indicazione di utilizzo della spesa ai fini della precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente può modificare la percentuale di sostenimento della spesa;

d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di un documento fiscale di spesa o rimborso;

e) calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico, sulla base delle relative percentuali di carico nonché delle variazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*. L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile all'Agenzia delle entrate.

4. Per le finalità di cui al comma 3, con riferimento ai singoli contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata, a partire dalla data di cui al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti:

a) il codice fiscale del contribuente dichiarante e i codici fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei familiari a carico inseriti nella dichiarazione precompilata. Qualora il contribuente, in fase di compilazione della dichiarazione, aggiunga ulteriori familiari a carico con la
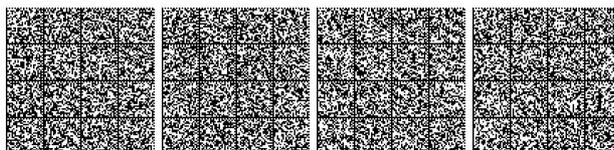
relativa percentuale di carico, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che attiva la sola funzionalità di inserimento di una nuova spesa sanitaria o rimborso, di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo;

b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera *a)* che l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la elaborazione della dichiarazione precompilata.

5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in archivi distinti, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 5-*ter (Trattamento del Sistema TS delle spese sanitarie oggetto della compilazione agevolata)*. — 1. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui all'art. 5-*bis* in archivi distinti, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto nonché dell'art. 7 del decreto 2 agosto 2016.

Art. 5-*quater (Disponibilità all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata)*. — 1. Ad integrazione della fornitura di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie riferite ai suoi familiari a carico, di cui all'art. 5-*bis*, comma 3, lettera *e)*, secondo le modalità di cui all'Allegato B.

2. Per le sole finalità di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all'art. 5-*bis* del presente decreto, secondo le modalità di cui all'Allegato B.

Art. 5-*quinquies (Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie)*. — 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui:

a) all'art. 7 del decreto 2 agosto 2016;

b) all'art. 7 del decreto 16 settembre 2016;

c) all'art. 5-*ter* del presente decreto.

2. Per i dati di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell'anno successivo, il cittadino potrà inviare una segnalazione al soggetto inviante ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Sistema TS.

3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS inoltra la medesima segnalazione di errore al soggetto che ha trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la correzione dei dati e il relativo invio, nei termini previsti dall'Allegato A del presente decreto.

4. Le funzionalità del Sistema TS di cui al presente articolo sono riportate nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.»

Art. 3.

Modalità tecniche per la messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate

1. Il disciplinare tecnico Allegato B, del decreto 31 luglio 2015, è sostituito dall'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016

1. Al decreto 2 agosto 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;

b) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;

c) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».

2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;

b) all'art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione dei dati di cui al presente decreto» sono sostituite dalle parole «La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie di cui al presente decreto»;

c) all'art. 3, è inserito il seguente comma 2 «La trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al presente decreto sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-*bis* dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017»;

d) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;

e) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
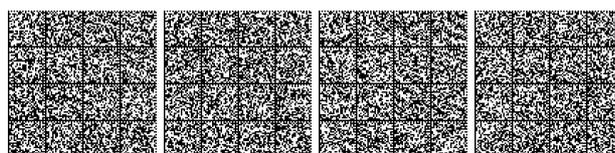
ALLEGATO B

Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS

INDICE

4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

5. LOG DEL SISTEMA TS

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le modalità e il trattamento dei dati di cui al presente decreto da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati sono trasmessi su rete di comunicazione SPC, mediante protocollo SSL.

In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del Dl 175/2014, il sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie (ovvero gli eventuali relativi rimborsi) e i rimborsi per prestazioni completamente o parzialmente non erogate entro il termine previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

In particolare il sistema TS, tramite i processi esclusivamente automatici, memorizza i dati in banche dati collocate in un'area perimetrata e separata dalle altre banche dati del Sistema TS.

Tali dati sono memorizzati su archivi distinti e non interconnessi, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito e il progressivo univoco del record.
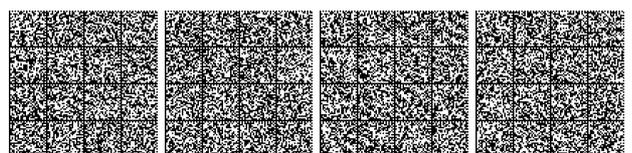
I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture del sistema TS e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. Tale accesso può essere effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato dal sistema TS e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

I dati di spesa sanitaria/rimborsi di cui al presente decreto contenuti nella banca dati messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e alle misure di cui all'articolo 32 del Nuovo Regolamento Privacy.

3. MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate, il sistema TS espone servizi web service che possono essere invocati esclusivamente dai sistemi dell'Agenzia delle entrate, per:

- acquisizioni in lettura di dati massivi, di cui al successivo paragrafo 4.1;
- l'accesso puntuale alle singole spese sanitarie/rimborsi per codice fiscale del contribuente, , di cui al successivo paragrafo 4.2;
- permettere al contribuente di integrare o rettificare i propri dati di spesa sanitaria nell'ambito della compilazione agevolata della dichiarazione dei redditi on line, di cui al successivo paragrafo 4.3;
- permettere ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate per le sole finalità di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all'articolo 5-bis del presente decreto, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.4.

In ottemperanza delle nuove linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale in merito all'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni (Determinazione N. 219/2017), i nuovi servizi messi in atto dall'anno 2018 non prevedono l'utilizzo della Porta di Dominio per la connessione dei due sistemi. Si prevede la dismissione di tale configurazione anche per i servizi già realizzati in tale modalità di colloquio, con una fase transitoria nella quale sarà attuata una progressiva e opportuna migrazione nel corso dell'anno 2019.
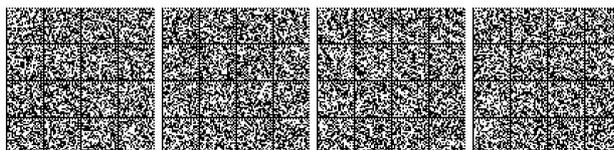
I servizi sono esposti in cooperazione applicativa con autenticazione attraverso certificato client. I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 76048/2018, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 .

Le operazioni effettuate dal server applicativo dell'Agenzia delle entrate sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi utilizzati per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Il sistema di tracciamento del sistema TS conserva le informazioni relative all'accesso ai servizi da parte dell'Agenzia delle entrate tramite web services. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione, e possono essere fornite in relazione ad una specifica richiesta da parte dell'Autorità.

Tutte le operazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate sono tracciate e conservate per un periodo di 12 mesi.
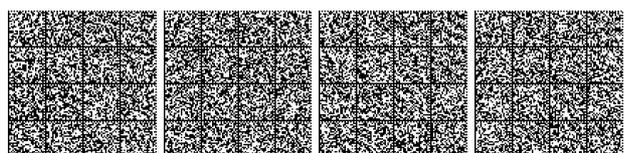
4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interazione tra il Sistema TS e il server applicativo dell'Agenzia delle entrate avviene tramite i servizi web service esposti dal Sistema TS e consiste in richieste:

- in lettura massiva per lista di codici fiscali;
- in lettura puntuale per codice fiscale del contribuente e del familiare a carico;
- funzionali alla **compilazione agevolata** da parte dell'Agenzia delle entrate destinata al contribuente nell'ambito della dichiarazione dei redditi on line.

Sempre nell'ambito della compilazione agevolata, oltre alle richieste di lettura, si prevedono le seguenti ulteriori operazioni:

- richiesta di inserimento , modifica e cancellazione dei dati di spesa sanitaria
- richiesta di ricalcolo degli importi aggregati per importo relativo a spesa sanitaria e a spesa veterinaria a fronte dell'integrazione/modifica dei documenti di spesa sanitaria
- richiesta di ripristino dei dati di spesa al valore iniziale
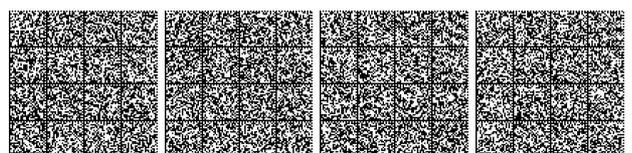
4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS sulla base della richiesta "massiva" da parte dell'Agenzia delle entrate:

- acquisisce la lista dei codici fiscali da elaborare, con eventuale indicazione per ogni codice fiscale, di esclusione di una o più tipologia di spesa come richiesta dal medesimo contribuente;
- rende codificato il codice fiscale presente nella lista;
- aggrega per codice fiscale codificato, tutte le spese sanitarie acquisite e presenti nelle banche dati predisposte, ad esclusione:
  - delle singole spese indicate dal contribuente ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
  - di tutte le spese afferenti alle tipologie di spesa, comunicate dal contribuente e dal familiare a carico per il tramite dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- somma tutti gli importi (relativi sia alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico e degli eventuali rimborsi) suddividendoli, sulla base della tipologia della spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- registra sulla stessa lista fornita dall'Agenzia delle entrate contenente codici fiscali da elaborare gli importi economici aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali il contribuente ha manifestato la propria opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalità del presente decreto.

Nome campo	Descrizione	Note
Id elaborazione	Numero di protocollo univoco dell'elaborazione	
Codice Fiscale	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della spesa	Tipologia di spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **Il Campo assume i seguenti valori:** • **TK** = Ticket (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC** = Farmaco, anche omeopatico • **AD** = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • **AC** = Cure Termali, protesica e integrativa, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • **SP** = Prestazioni sanitarie • **AA**= Altre spese	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa
Somma totale per tipologia di spesa	Somma degli importi relativi alla singola tipologia di spesa, suddivisi: • Importo della spesa • Importo degli eventuali rimborsi per l'anno di riferimento • Importo degli eventuali rimborsi afferenti ad anni precedenti a quello di riferimento	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa.

4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS per ogni richiesta puntuale da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate:

- Acquisisce il codice fiscale da elaborare;
- Rende codificato il codice fiscale;
- Seleziona tramite il codice fiscale codificato nelle banche dati, tutte le spese sanitarie e/o i rimborsi riferibili al contribuente e al familiare a carico e presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese/rimborsi per i quali è stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalità del presente decreto ;
- Suddivide le informazioni di dettaglio di ogni natura della spesa e/o di rimborso;
- Restituisce sulla base della richiesta da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio relative al codice fiscale oggetto della richiesta.

In particolare per ogni record di spesa sanitaria e/o di rimborso il sistema TS mette a disposizione le seguenti informazioni di dettaglio di spesa.

Nome campo	Descrizione	Note
Codice Fiscale Contribuente	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico / Odontoiatra • Professionista Sanitario	

Nome campo	Descrizione	Note
	• Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia • Ottico	
Denominazione della fonte di erogazione	Denominazione della struttura o soggetto erogatore	
Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA	
Data emissione	Data di emissione del “documento fiscale” relativo alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Data pagamento/rimborso	Data di pagamento afferente al “documento fiscale” emesso e relativa alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Codice identificativo del documento rimborsato	Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale è stato successivamente emesso un rimborso al contribuente (composto dal campo “**IdSpesa**”)	
Tipologia di spesa	**Il Campo assume i seguenti valori:** • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **AD=** Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e	

Nome campo	Descrizione	Note
	della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • **CT**= Cure Termali • **PI**= protesica e integrativa • **IC**= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • **SP** = Prestazioni sanitarie • **AA**= Altre spese	
Importo	Importo della spesa ovvero del rimborso espresso in euro	
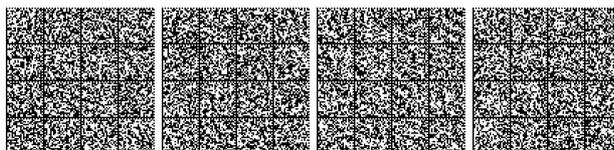
4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE AGEVOLATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del presente decreto, di seguito si descrivono le interazioni tra il sistema TS e l'Agenzia delle entrate relativamente alle operazioni che il contribuente può effettuare sulle proprie spese sanitarie o su quelle dei familiari a carico dell'anno fiscale di competenza della dichiarazione, mostrate nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate per la Dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, il contribuente può:

- richiedere la lista dei documenti di spesa acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori, aventi come beneficiario il cittadino stesso e gli eventuali familiari a carico, ad esclusione delle spese su cui è stata esercitata la facoltà di opposizione all'utilizzo ai fini della dichiarazione precompilata;
- integrare la lista dei documenti risultanti al Sistema TS con un ulteriore documento di spesa non presente nell'elenco;
- eliminare un documento di spesa precedentemente inserito dal contribuente nell'elenco;
- apportare modifiche ad un documento di spesa proposto nell'elenco (nell'importo, nella percentuale di sostenimento della spesa se riferito a soggetto a carico fiscale, nell'indicazione da utilizzare o meno);
- richiedere il calcolo dell'importo complessivamente detraibile in relazione ai documenti di spesa sanitaria e veterinaria;
- ripristinare la situazione iniziale dei documenti di spesa proposti in elenco al contribuente;
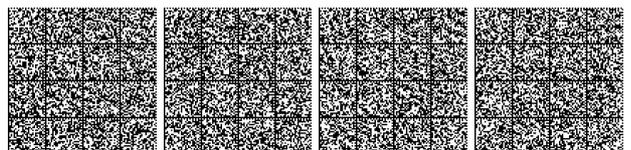
In tutte le richieste d'interazione, il Sistema TS:

- acquisisce il codice fiscale del dichiarante e degli eventuali soggetti a carico di cui mostrare i dati di spesa;
- crea una copia della base dati di tutte le spese sanitarie riferibili al contribuente e al familiare a carico, presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese per le quali è stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalità del presente decreto;
- acquisisce le informazioni necessarie per calcolare l'importo detraibile sanitario e veterinario di ogni documento di spesa:
    - tipologie di spesa non utilizzate per predisporre il rigo E1 per il contribuente;
    - lista dei codici fiscali relativi ai soggetti a carico del contribuente dichiarante;
    - associata ad ogni soggetto a carico fiscale, la percentuale di sostenimento della spesa coincidente alla percentuale di carico fiscale presente nella Certificazione Unica (CU) di cui l'Agenzia delle entrate dispone per l'anno di competenza.
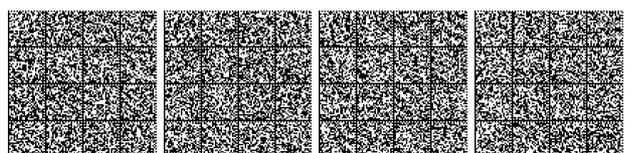
4.3.1 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA

4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)

Per permettere al dichiarante di consultare la lista dei documenti di spesa comprensiva sia dei dati acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori sia degli eventuali dati inseriti o rettificati dal dichiarante stesso, aventi come beneficiario il dichiarante o gli eventuali familiari a carico, l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS la **richiesta** di dati in **lettura**, fornendo, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei soggetti a carico (sia risultanti nella Certificazione Unica CU che aggiunti dal dichiarante) cui si riferiscono le spese, anche i dati relativi a:

- percentuale di carico fiscale del soggetto rispetto al dichiarante (fonte CU); tale percentuale permette di mostrare al cittadino la percentuale di sostenimento della spesa nella prima visualizzazione dei dati, supponendo che questa coincida con il carico fiscale;
- tipologie di voci di spesa utilizzate dall' Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile; tale informazione permette al Sistema TS di mostrare al cittadino l'importo detraibile per ogni documento con gli stessi criteri applicati nella predisposizione della dichiarazione precompilata.

Relativamente alla richiesta dei dati in lettura riferiti ai soggetti a carico non presenti nella CU e aggiunti dal contribuente dichiarante, il Sistema TS non estrae i documenti acquisiti dagli erogatori ma soltanto quelli eventualmente inseriti dal contribuente nella compilazione agevolata.
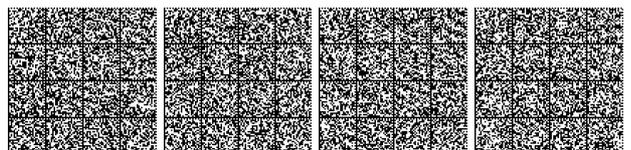
Di seguito la richiesta dei dati in lettura che l'Agenzia delle entrate indirizza al Sistema TS.

<table>
<tr><th colspan="3">Richiesta</th><th colspan="2">LETTURA dati di spesa</th></tr>
<tr><th colspan="3">Nome campo</th><th>Descrizione</th><th>Note</th></tr>
<tr><td colspan="3">Anno</td><td>Anno di competenza fiscale dei pagamenti</td><td>Valore minimo 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Lista Codici Fiscali dichiarante e suoi familiari a carico</td><td colspan="2">Ultimo Codice fiscale Cittadino</td><td>CF del dichiarante o di uno dei suoi familiari fiscalmente a carico</td><td>Ultimo valido</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ruolo</td><td>Dichiarante o familiare a carico CU o familiare aggiunto</td><td>Per il familiare aggiunto il Sistema TS mostra i soli documenti inseriti dal contribuente dichiarante e non quelli acquisiti dagli erogatori</td></tr>
<tr><td>Lista CF collegati</td><td>Codice fiscale</td><td>Lista dei codici fiscali collegati rispetto all'ultimo CF</td><td>Presente solo se esiste uno o più CF obsoleti rispetto a quello del cittadino</td></tr>
<tr><td colspan="2">Percentuale carico</td><td>Valore percentuale di carico del cittadino per il quale si chiedono i documenti di spesa rispetto al dichiarante (dati CU)</td><td>Il Sistema TS tiene conto di tale informazione solo nella prima chiamata in lettura, poi memorizza il dato passato con l'operazione di scrittura.</td></tr>
<tr><td>Lista Tipologie utilizzate</td><td>Voce di spesa</td><td>Tipologia di voce di spesa utilizzata dall'Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile</td><td></td></tr>
</table>

4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA

Dopo aver preso visione dei dati di spesa sanitaria restituiti dal Sistema TS a seguito della richiesta di lettura, il dichiarante può operare delle modifiche ai dati proposti sull'area riservata dell'Agenzia delle entrate che riguardano l'inserimento, la rettifica o la cancellazione di uno o più documenti fiscali, rispetto alla lista visualizzata.

Al termine delle modifiche da parte del dichiarante, l'Agenzia delle entrate effettua la **richiesta** al Sistema TS di acquisire i dati in **scrittura;** la richiesta comprende, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei suoi familiari a carico, le modifiche richieste dal dichiarante, comprensivi delle informazioni dei:

- documenti di spesa con i seguenti dati obbligatori:
  - data pagamento;
  - tipologia erogatore;
  - importo spesa sanitaria e/o veterinaria;

  e i seguenti dati opzionali:
  - numero documento;
  - partita IVA;
  - denominazione erogatore;
- per ciascun documento relativo al soggetto a carico, la percentuale di sostenimento della spesa inserita dal dichiarante.

Richiesta			**SCRITTURA dati di spesa**	
Nome campo			**Descrizione**	**Note**
Anno			Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista codici fiscali	**Codice fiscale Cittadino**		Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido
	Ruolo		Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto	
	Lista documenti	**Data pagamento**	Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.	Obbligatorio (ammissibile solo se nell'anno di competenza fiscale)
		Percentuale carico	Valore percentuale di sostenimento della spesa digitata dal dichiarante per il documento	Obbligatorio. Vale da 1 a 100
		Utilizzo	Utilizzo o meno del dato Vale: • Sì : dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare	Obbligatorio
		Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico / Odontoiatra • Professionista Sanitario (psicologo, infermiere professionale, ostetrico/a, tecnico radiologo, medico veterinario) • Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia • Ottico • Altro professionista sanitario	Obbligatorio (lista fonte AE)
		Denominazione erogatore	Denominazione dell'erogatore che ha rilasciato il documento fiscale	Facoltativo
		Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA validata inserita dal dichiarante	Facoltativo
		Importo detraibile spesa sanitaria	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	Può essere maggiorato rispetto al documento originario solo se si tratta di documento inserito dal dichiarante
		Importo detraibile spesa veterinaria	Importo della spesa veterinaria espresso in euro	Può essere maggiorato rispetto al documento

				originario solo se si tratta di documento inserito dal dichiarante
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	Non può superare l'importo del documento rimborsato
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	Non può superare l'importo del documento rimborsato

4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO

Nella **richiesta** di azzeramento delle integrazioni/modifiche (**ripristino**), il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il ripristino delle spese sanitarie nella loro versione iniziale (prima dell'integrazione/modifica da parte del dichiarante).

Si tratta dello stesso tracciato della richiesta di dati in lettura, in cui il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate i seguenti dati:

- il codice fiscale del dichiarante

Richiesta	**RIPRISTINO dati di spesa**	
Nome campo	**Descrizione**	**Note**
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido

4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO

Nella **richiesta** di **calcolo**, il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il calcolo dell'importo detraibile sulla base delle spese sanitarie e/o veterinarie inserite/modificate.

Di seguito la richiesta di calcolo da parte del dichiarante degli importi dei dati dei documenti di spesa comprensivi quelli integrati e modificati; la richiesta è indirizzata dall'Agenzia delle entrate al Sistema TS con i seguenti campi:

Richiesta	**RICALCOLO dati di spesa**	
Nome campo	**Descrizione**	**Note**
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido
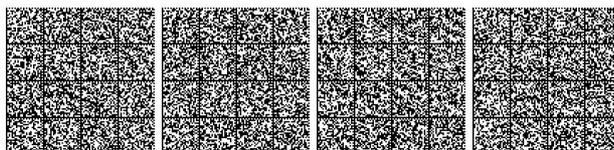
4.3.2 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE

4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA

Il Sistema TS risponde alle richieste di lettura e scrittura con l'elenco dei documenti di spesa afferenti al dichiarante e ai suoi familiari a carico. Si tratta sia dei documenti di spesa inviati dagli erogatori sia di quelli integrati e/o rettificati dal contribuente.

<table>
<tr><th colspan="3">Risposta</th><th colspan="2">LETTURA / SCRITTURA dei dati di spesa</th></tr>
<tr><th colspan="3">Nome campo</th><th>Descrizione</th><th>Note</th></tr>
<tr><td colspan="3">Esito</td><td>Vale:
0 : transazione correttamente eseguita
1 : errore</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Anno</td><td>Anno di competenza fiscale dei pagamenti</td><td>Valore minimo 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Lista codici fiscali</td><td colspan="2">Codice fiscale Cittadino</td><td>Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso</td><td>Ultimo valido</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ruolo</td><td>Dichiarante o familiare a carico</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">Lista documenti</td><td>Data pagamento</td><td>Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.</td><td></td></tr>
<tr><td>Numero documento</td><td>Numero del documento fiscale</td><td></td></tr>
<tr><td>Denominazione</td><td>Denominazione erogatore</td><td></td></tr>
<tr><td>Partita IVA</td><td>Partita IVA erogatore</td><td></td></tr>
<tr><td>Tipologia della fonte di erogazione</td><td>Il Campo Fonte assume i seguenti valori:
• Farmacia pubblica o privata
• Struttura specialistica pubblica o privata
• Medico / Odontoiatra
• Professionista Sanitario (psicologo, infermiere professionale, ostetrico/a, tecnico radiologo, medico veterinario)
• Vendita al dettaglio di medicinali veterinari
• Parafarmacia
• Ottico
• Altro professionista sanitario</td><td></td></tr>
<tr><td>Percentuale carico</td><td>Valore percentuale di sostenimento della spesa</td><td></td></tr>
</table>

				digitata dal dichiarante per il documento	
		Utilizzo		Utilizzo o meno del dato Vale: • Sì : dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare	
		Importo documento		Somma degli importi delle voci di spesa afferenti al documento espressa in euro	Per i documenti inseriti dal dichiarante è la somma degli importi della spesa sanitaria e veterinaria
		Importo detraibile spesa sanitaria		Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
		Importo detraibile spesa veterinaria		Importo della spesa veterinaria espresso in euro	
		Importo Rimborso spesa sanitaria		Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa sanitaria)	
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato		Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	
		Importo Rimborso spesa veterinaria		Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa veterinaria)	
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato		Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	
		Lista Voci di spesa	**Tipologia di spesa**	Il Campo assume i seguenti valori: • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **AD**= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri	Nullo per i documenti inseriti dal dichiarante

				ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • **CT**= Cure Termali • **PI**= protesica e integrativa • **IC**= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • **SP** = Prestazioni sanitarie • **AA**= Altre spese	
			Importo	Importo della spesa espresso in euro	Nullo per i documenti inseriti dal dichiarante

4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO

Nella **risposta** alla richiesta di **ripristino**, il Sistema TS provvede ad annullare tutti i dati di spesa inseriti/modificati e cancellati dal dichiarante per sé e/o per i suoi soggetti a carico. L'esito annullamento ripristina la situazione iniziale dei documenti di spesa.

La risposta restituisce l'esito del ripristino dei dati.

Risposta	**RIPRISTINO dati di spesa**	
Nome campo	**Descrizione**	**Note**
Esito	Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	

4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO

Nella **risposta** alla richiesta di **calcolo**, il Sistema TS provvede ad elaborare i dati di spesa relativi al dichiarante e/o ai suoi soggetti a carico, comprendendo anche i documenti di spesa integrati e/o rettificati dal dichiarante stesso. L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita. Come esito della richiesta, il Sistema TS fornisce l'elenco degli importi aggregati per voce di spesa, per codice fiscale del soggetto e per anno di competenza.

Di seguito i dati restituiti dal Sistema TS in risposta alla richiesta

<table>
<tr><th colspan="2">Risposta</th><th colspan="2">CALCOLO dati di spesa</th></tr>
<tr><th colspan="2">Nome campo</th><th>Descrizione</th><th>Note</th></tr>
<tr><td colspan="2">Esito</td><td>Vale:
0 : transazione correttamente eseguita
1 : errore</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Anno</td><td>Anno di competenza fiscale dei pagamenti</td><td>Valore minimo 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Lista codici fiscali</td><td>Codice fiscale Cittadino</td><td>Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso</td><td>Ultimo valido</td></tr>
<tr><td>Ruolo</td><td>Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto</td><td></td></tr>
<tr><td>Importo detraibile spese sanitarie</td><td>Importo della spesa sanitaria espresso in euro</td><td></td></tr>
<tr><td>Importo detraibile spese veterinarie</td><td>Importo della spesa veterinaria espresso in euro</td><td></td></tr>
</table>
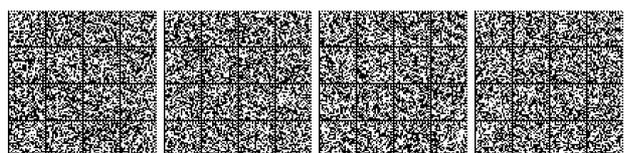
4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI OGGETTO DELLA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 2 del presente decreto, sono disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate , le informazioni di dettaglio rettificate da parte del contribuente, in relazione alle sole dichiarazioni sottoposte ad attività di controllo di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I predetti dati rettificati dal contribuente, possono essere visualizzati esclusivamente dai dipendenti autorizzati dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'applicativo dedicato ai controlli formali di cui all'art. 36-ter dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per tale finalità il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate un servizio di consultazione dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata, tenendo traccia dell'operazione effettuata.
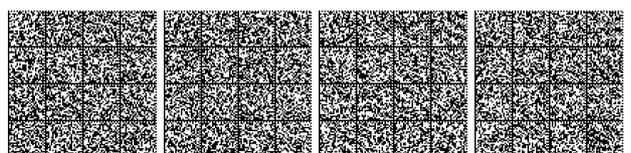
4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato della richiesta di consultazione che l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS relativamente ai dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata:

Richiesta	**Dati di integrati e rettificati**	
Nome campo	**Descrizione**	**Note**
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido

4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato dei dati di risposta da parte del Sistema TS alla richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata:

<table>
<tr><th colspan="3">Risposta</th><th colspan="2">Dati integrati e rettificati</th></tr>
<tr><th colspan="3">Nome campo</th><th>Descrizione</th><th>Note</th></tr>
<tr><td colspan="3">Esito</td><td>Vale:
0 : transazione correttamente eseguita
1 : errore</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Anno</td><td>Anno di competenza fiscale dei pagamenti</td><td>Valore minimo 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Lista codici fiscali</td><td colspan="2">Codice fiscale Cittadino</td><td>Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso</td><td>Ultimo valido</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ruolo</td><td>Dichiarante o familiare a carico</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">Lista documenti</td><td>Data pagamento</td><td>Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.</td><td></td></tr>
<tr><td>Numero documento</td><td>Numero del documento fiscale</td><td></td></tr>
<tr><td>Denominazione</td><td>Denominazione erogatore</td><td></td></tr>
<tr><td>Partita IVA</td><td>Partita IVA erogatore</td><td></td></tr>
<tr><td>Tipologia della fonte di erogazione</td><td>Il Campo Fonte assume i seguenti valori:
• Farmacia pubblica o privata
• Struttura specialistica pubblica o privata
• Medico / Odontoiatra
• Professionista Sanitario (psicologo, infermiere professionale, ostetrico/a, tecnico radiologo, medico veterinario)
• Vendita al dettaglio di medicinali veterinari
• Parafarmacia
• Ottico
• Altro professionista sanitario</td><td></td></tr>
<tr><td>Percentuale carico</td><td>Valore percentuale di sostenimento della spesa digitata dal dichiarante per il documento</td><td></td></tr>
</table>

		Utilizzo		Utilizzo o meno del dato Vale: • Sì : dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare	
		Importo documento		Somma degli importi delle voci di spesa afferenti al documento espressa in euro	Per i documenti inseriti dal dichiarante è la somma degli importi della spesa sanitaria e veterinaria
		Importo detraibile spesa sanitaria		Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
		Importo detraibile spesa veterinaria		Importo della spesa veterinaria espresso in euro	
		Importo Rimborso spesa sanitaria		Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa sanitaria)	
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato		Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	
		Importo Rimborso spesa veterinaria		Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa veterinaria)	
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato		Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	
		Lista Voci di spesa	**Tipologia di spesa**	Il Campo assume i seguenti valori: • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **AD**= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della	Nullo per i documenti inseriti dal dichiarante

				chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • **CT**= Cure Termali • **PI**= protesica e integrativa • **IC**= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • **SP** = Prestazioni sanitarie • **AA**= Altre spese	
			Importo	Importo della spesa espresso in euro	Nullo per i documenti inseriti dal dichiarante
			Stato documento	Inserito, Modificato	
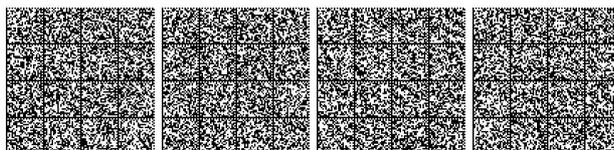
5. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

- Codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;
- Data e ora dell'esecuzione;
- Modalità di utilizzo dei dati:
    - Elaborazione ai fini di totalizzazione;
    - Visualizzazione dati di dettaglio;
- Codice fiscale dei contribuenti di cui vengono prelevati i dati;
- I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione dovranno essere conservati per un periodo di 12 mesi.

Inoltre i log file garantiscono:

- la verifica della liceità del trattamento dei dati ;
- caratteristiche di integrità e inalterabilità;
- la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
- la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

ALLEGATO C

Disciplinare Tecnico riguardante la funzione di Consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e all’art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015

INDICE

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di Consultazione delle spese sanitarie, previsto dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, introdotto dalla Legge stabilità 2016: "Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria."

I commi 2 e 3 prevedono che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati che il Sistema TS rileva ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria SSN (di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326) e quelli inviati dai soggetti previsti dai decreti della Ragioneria Generale dello Stato 31/7/2015, 2/8/2016 e 16/9/2016 (spesa sanitaria privata, sostenuta dai cittadini).

La funzione on line di Consultazione, a disposizione nel sito del Sistema Tessera Sanitaria, permette a tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria.

In virtù dell'art. 5-quinquies di modifica al decreto del 31 luglio 2015, il cittadino/assistito ha la possibilità di:

- consultare, oltre ai dati di spesa sanitaria inviati a suo nome dagli erogatori di prestazioni sanitarie (comma 3), anche i dati immessi dal cittadino stesso nell'ambito della funzione Compilazione agevolata dell'applicazione on line del 730 Precompilato dell'Agenzia delle entrate;
- segnalare come impropri i dati attestanti il pagamento della spesa sanitaria inviati dagli erogatori di prestazioni sanitarie. Tale segnalazione viene recapitata dal Sistema TS all'erogatore che valuta la correttezza del dato
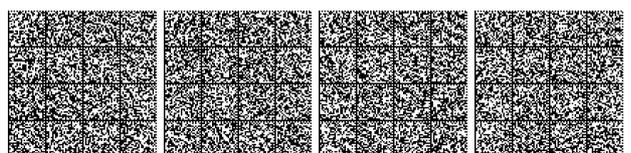
inviato ed agisce in modo coerente alle risultanze, con la correzione o meno del documento di spesa;

- consultare i documenti di spesa integrati o rettificati dal contribuente dichiarante nella funzione Compilazione agevolata dell'applicazione on line 730-precompilato dell'Agenzia delle entrate per sé e per i soggetti a carico.

Di seguito sono descritte:

1. le funzioni a disposizione del cittadino;
2. le informazioni presenti nel flusso di fornitura messo a disposizione dal Sistema TS nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione delle anomalie riscontrate dal cittadino.

Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it .
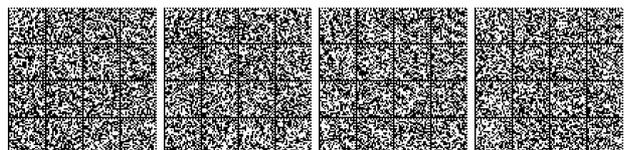
2. FUNZIONALITÀ WEB DI CONSULTAZIONE

2.1 MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA

L'assistito/cittadino può accedere al sistema TS, tramite l'utilizzo:

- della tessera sanitaria TS/CNS attivata e non scaduta che viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- delle credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
- delle credenziali SPID.

In caso di inattività prolungata la sessione di autenticazione verrà chiusa automaticamente dal sistema e sarà quindi necessario autenticarsi nuovamente.

2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE

Il cittadino, attraverso l'applicazione di Consultazione, accede alle seguenti tipologie di dati:

1. dati di spesa sanitaria sostenuta dal cittadino (scontrini, ricevute o fatture) inviati al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie, compresi quelli oggetto delle eventuali precedenti comunicazioni di opposizione rese all'Agenzia delle Entrate o inserite nel portale del sistema TS. Per tutte le funzioni di ricerca è possibile l'estrazione dei dati in formato pdf o Excel, con l'indicazione della data di visualizzazione e di estrazione. I dati visualizzati dal cittadino sono quelli esclusivamente collegati al codice fiscale del cittadino stesso;
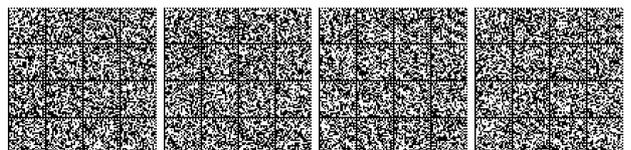
2. dati di spesa integrati o rettificati dal cittadino nell'ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015; si tratta dei documenti di spesa che il cittadino stesso, in qualità di contribuente dichiarante, ha immesso nella sezione apposita del 730 precompilato on line dell'Agenzia delle entrate: per questa tipologia di documenti di spesa "autocertificati" dal cittadino, la Consultazione di Sistema TS mostra sia le spese che il cittadino ha aggiornato riferite a se stesso sia quelle da lui inserite o rettificate per i soggetti a carico.

2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI

2.3.1 ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

L'assistito/cittadino accede ad una pagina di ricerca che permette di richiedere i documenti a lui riferiti:

- in un determinato anno di spesa;
- filtrati per tipologia di voce di spesa;
- filtrati per erogatore di prestazioni sanitarie.

La scelta può prevedere uno o più filtri contemporaneamente.

Con la funzione di Consultazione il cittadino/assistito può prendere visione dei dati di spesa sanitaria a lui riferiti, trasmessi al Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari:

- Farmacie
- Strutture specialistiche
- Medici e Odontoiatri
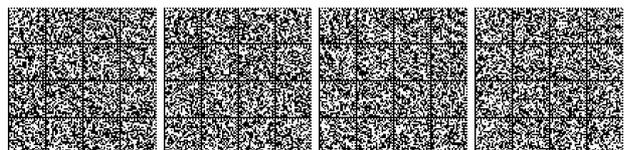
- Parafarmacie
- Ottici
- Vendite al dettaglio di medicinali veterinari
- Professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e medici veterinari)

I dati proposti come risultato della ricerca presentano le seguenti informazioni riferite ai documenti fiscali:

- le date di emissione e di pagamento;
- l'importo in euro;
- i dati dell'erogatore (tipologia e descrizione);
- la presenza di un documento di storno o rimborso inviato dallo stesso erogatore, che incida sull'importo finale del documento originario.

Per ogni documento il cittadino può visualizzare:

- il numero documento;
- Partita IVA erogatore;
- le voci di spesa con:
    - Tipo di spesa
    - Importo in euro

Il campo "Note" segnala al cittadino l'eventuale annotazione di opposizione che il cittadino stesso ha esercitato sul documento in oggetto, finalizzata al non invio della spesa all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
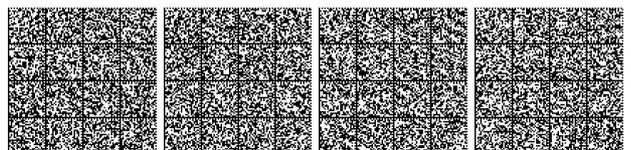
2.3.2 GRAFICI

Specifici report consentono al cittadino di avere un quadro statistico della ripartizione delle proprie spese sanitarie nelle varie tipologie di voci di spesa previste.

2.3.3 ELENCO STORICO DOCUMENTI

I documenti di spesa sanitaria che pervengono al Sistema TS sono soggetti a modifica (variazione e cancellazione) da parte degli erogatori che li hanno inviati; in particolare, un documento, che il cittadino/assistito visualizza in elenco come attivo in un determinato momento, può essere aggiornato nei dati economici o anche cancellato in un momento successivo, lasciando traccia delle operazioni effettuate nel tempo. Il cittadino/assistito può visualizzare tale storicizzazione.

La stragrande maggioranza dei documenti fiscali vengono inviati dagli erogatori in inserimento e mai modificati o cancellati. I dati oggetto di modifica sono:

- Data di pagamento
- Importo
- Tipologia di spesa
- Codice fiscale cittadino

Il codice fiscale del cittadino, se oggetto di modifica, produce di fatto una cancellazione logica della precedente versione del documento fiscale e l’inserimento logico di un nuovo documento. Ovviamente, tale configurazione incide sulla visualizzazione della storia del documento fiscale da parte del cittadino.
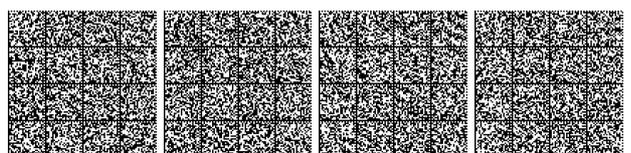
2.3.4 SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI

Il cittadino/assistito ha la possibilità di segnalare le spese che presentino a suo parere anomalie.

Entrando nel dettaglio della spesa, il cittadino può selezionare la funzione «Segnala errore», con la quale accede all'ulteriore dettaglio delle voci di spesa e degli importi economici. Qui il cittadino seleziona i campi da segnalare come non corrispondenti alla documentazione in suo possesso. I campi segnalabili sono i seguenti:

- Data emissione
- Importo complessivo documento
- Numero documento
- Tipologia voce di spesa
- Importo voce di spesa

Nell'elenco, il cittadino vede il documento fiscale con un simbolo che ne evidenzia l'avvenuta segnalazione.

Il cittadino può prendere nuovamente in esame i documenti precedentemente segnalati e procedere alla selezione di ulteriori anomalie o alla de-selezione di quelle già evidenziate.
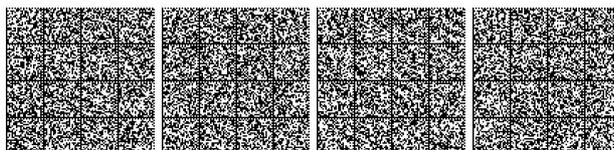
2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Il cittadino può accedere all'elenco dei documenti di spesa immessi nell'ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015. In particolare, il cittadino può prendere visione dei documenti di spesa sulla base dei quali l'Agenzia delle entrate ha impostato il nuovo importo relativo al rigo E1 della dichiarazione, a valle dell'utilizzo della Compilazione agevolata da parte del contribuente dichiarante. Si tratta dell'elenco dei documenti di spesa sanitaria e veterinaria "autocertificati" dal cittadino, confermando o rettificando quelli pervenuti dagli erogatori oppure inserendone altri non presenti tra quelli inviati dagli erogatori.

Il cittadino può prendere visione anche dei documenti di spesa sanitaria da lui stesso confermati, rettificati o inseriti per gli eventuali soggetti a carico sempre nell'ambito della Compilazione agevolata del 730 Precompilato dell'agenzia delle entrate, in qualità di contribuente dichiarante.

3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL'INVIANTE

Con cadenza giornaliera, il Sistema TS elabora i dati delle segnalazioni confermate dal cittadino e predispone un archivio giornaliero suddiviso per soggetto inviante il pagamento.

A partire da tale archivio, si preparano le comunicazioni da inviare ai soggetti che hanno trasmesso i documenti di spesa, che possono essere l'erogatore della prestazione sanitaria che ha emesso il documento oppure l'intermediario delegato all'invio.

Le modalità con cui Sistema TS comunica tali informazioni sono:

- via PEC agli indirizzi mail/PEC dei soggetti erogatori/invianti, con l'elenco dei pagamenti segnalati recanti l'indicazione dell'incongruenza. In particolare, la PEC conterrà il link all'area riservata del Sistema TS dove recuperare (accedendo tramite le credenziali del Sistema TS) i dati concernenti la segnalazione;
- con un web service per l'acquisizione da parte dell'erogatore/inviante del file con l'elenco delle segnalazioni recanti l'indicazione dell'incongruenza. Le specifiche tecniche del web service sono pubblicate sul sito www.sistemats.it nell'area dedicata al "730 – spese sanitarie" – documenti e specifiche tecniche.

Il soggetto che ha ricevuto la segnalazione si attiva per determinare se il dato inviato è da rettificare o meno; se riscontra errori, procede al re-invio del dato corretto indicando l'operazione di variazione o eventualmente di cancellazione, altrimenti potrà lasciare la situazione invariata o re-inviare lo stesso dato inviato in precedenza a conferma della sua correttezza.

A fronte del re-invio dell'inviante/ erogatore, il cittadino/assistito vede, nell'elenco dei documenti nella funzione di Consultazione, il dato conseguentemente modificato in base all'attività dell'erogatore/intermediario.

Il cittadino può segnalare ulteriormente se il dato rettificato continua a presentare difformità. La successiva segnalazione farà partire nuovamente l'iter della segnalazione all'inviante.

Di seguito le informazioni oggetto di scambio nel flusso delle segnalazioni da fornire agli erogatori/invianti:

- dati relativi all'invio:
    - numero protocollo invio
    - data invio
- dati relativi al documento di spesa
    - dati identificativi del documento di spesa
        - data emissione
        - data pagamento
        - numero documento
        - codice fiscale del soggetto beneficiario (documento non riferibile al soggetto)
    - dati economici delle voci di spesa
        - tipologia voce di spesa
        - importo voce di spesa

4. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati, sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

1. Codice identificativo del soggetto fisico che accede ai dati;
2. Data e ora dell'accesso;
3. Indirizzo IP chiamante;
4. Il tipo di ricerca effettuata (dati di dettaglio);

I file di log di tracciamento delle operazioni dovranno essere conservati per un periodo 12 mesi.

Inoltre i log file garantiscono:

5. la verifica della liceità del trattamento dei dati ;
6. le caratteristiche di integrità e inalterabilità;
7. la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
8. la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'accesso ai log del sistema TS avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione.

I dati registrati dal sistema TS sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimità delle singole operazioni effettuate.
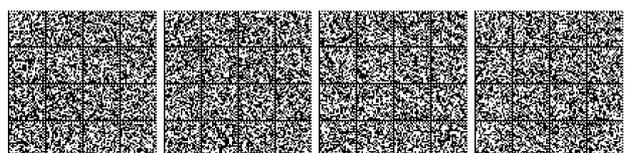
5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS

Per le finalità di cui all' articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, concernente la consultazione da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria archivia i dati delle spese sanitarie per un periodo di 5 anni (oltre l'anno corrente).

In tal modo il Sistema TS consente ai cittadini di poter consultare i propri dati per l'anno in corso e per i cinque anni precedenti.

In fase di prima applicazione, saranno disponibili i dati dell'anno in corso (es. 2018) e le due annualità disponibili (es. 2017 e 2016)

18A03278

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Fungo di Borgotaro»;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Fungo di Borgotaro»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;
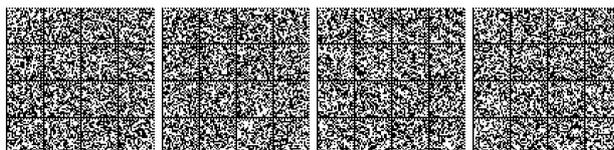
Visto che il Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 28 febbraio 2018, prot. Mipaaf n. 14268;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro nella nuova versione registrata a Parma in data 28 febbraio 2018, al numero di repertorio 24.731 e al numero di raccolta 11.476, con atto a firma del notaio Mattia Condemi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro registrato a Parma in data 28 febbraio 2018, al numero di repertorio 24.731 e al numero di raccolta 11.476, con atto a firma del notaio Mattia Condemi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03244

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2107 della commissione del 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 258 del 5 ottobre 1999 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Lametia»;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Lametia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Lametia»;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 190 del 16 agosto 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Lametia l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Lametia»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Lametia ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 9 marzo 2018, prot. Mipaaf n. 16947;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Lametia nella nuova versione registrata a Lamezia Terme in data 3 marzo 2018, al numero 751 serie 1T, con atto a firma del notaio Sebastiano Panzarella;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Lametia registrato a Lamezia Terme in data 3 marzo 2018, al numero 751 serie 1T, con atto a firma del notaio Sebastiano Panzarella.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03245

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio «Mozzarella di Bufala Campana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto del 10 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 2017 con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 2 marzo 2018, prot. Mipaaf n. 14485;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana nella nuova versione registrata a Caserta in data 1° marzo 2018, al numero 3849, con atto a firma del notaio Pasquale Liotti;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana registrato a Caserta in data 1° marzo 2018, al numero 3849, con atto a firma del notaio Pasquale Liotti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03246
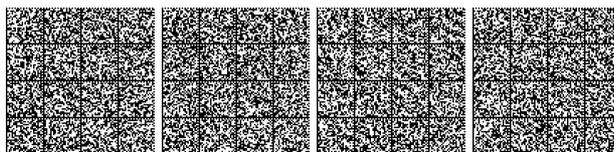
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 maggio 2018.

Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 90»;

Visto in particolare l'art. 15-*bis* del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 che al comma 1 istituisce presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono «i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari» degli incentivi erogati dallo stesso GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;

Visto il medesimo art. 15-*bis* che, al comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, per individuare le modalità di gestione dei flussi informativi della predetta banca dati oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede la trasformazione della banca dati incentivi alle imprese in «registro nazionale degli aiuti di Stato» in cui vanno registrati, tra l'altro, gli Aiuti di Stato notificati o esentati;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE che all'art. 4 definisce le funzioni dell'"Agenzia nazionale per l'efficienza energetica", previste dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE e identifica la struttura ad esse deputata nell'Unità Tecnica Efficienza Energetica dell'Enea (ENEA-UTEE)»;

Visto l'art. 5, del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che prevede che entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, ENEA-UTEE provvede alla redazione della Relazione annuale per l'efficienza energetica e alla predisposizione del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, i quali contengono, fra l'altro, l'analisi statistica e il monitoraggio di tutti gli strumenti di incentivazione degli interventi di efficienza energetica, a livello nazionale e locale, per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, per la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nel territorio nazionale, per le valutazioni economiche sulla redditività dei diversi investimenti e servizi energetici e per l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 2016 recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2016;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2016, n. 51, ed, in particolare, l'art. 9 che definisce gli adempimenti a carico dell'unità tecnica efficienza energetica dell'ENEA, l'art. 12 in tema di cumulabilità e l'art. 14, comma 4, in base al quale l'ENEA e l'Agenzia delle entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi ovvero responsabili di interventi e che il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013, ed in particolare l'art. 10 in materia di cumulabilità dei certificati bianchi con altri incentivi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2011;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2007, n. 47, che prevede la compatibilità dell'incentivo di cui al medesimo decreto con la richiesta dei titoli di efficienza energetica;

Visto inoltre l'art. 11 dello stesso decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 che, per consentire una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi ivi previsti, affida all'ENEA il monitoraggio e la comunicazione dei risultati attraverso la redazione di una relazione annuale concernente l'andamento degli interventi beneficiari delle detrazioni fiscali;

Sentita l'ENEA che ha reso le valutazioni con nota dell'11 maggio 2017;

Visto il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare espresso con nota del 6 marzo 2018;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata reso nella seduta del 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito applicativo

1. Il presente decreto definisce le modalità di gestione dei flussi informativi che confluiscono nella banca dati nazionale, istituita presso il GSE dall'art. 15-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, le opportune forme di collaborazione e raccordo tra il medesimo GSE, l'ENEA, e le amministrazioni pubbliche autorizzate a erogare incentivi o sostegni finanziari nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (di seguito amministrazioni pubbliche), nonché idonee forme di pubblicità delle informazioni conferite alla banca dati.

2. Per incentivo o sostegno finanziario si intende qualsiasi strumento, regime, meccanismo di sostegno o beneficio, di competenza di amministrazioni pubbliche all'uopo autorizzate, volto a stimolare e sostenere finanziariamente la realizzazione di interventi connessi ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. In sede di prima applicazione, fermi restando i successivi aggiornamenti, il GSE considera almeno i seguenti incentivi:

a) incentivi in conto energia, erogati e in corso di erogazione, gestiti dal GSE per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e per piccoli interventi di efficienza energetica nonché i certificati bianchi per la promozione dei progetti di efficienza energetica;

b) detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici in base ai dati raccolti, monitorati e conservati dall'ENEA;

c) incentivi in conto capitale erogati da altre amministrazioni pubbliche.

3. Restano fermi in capo al GSE e alle amministrazioni pubbliche gli obblighi inerenti la trasmissione al «Registro nazionale degli aiuti di Stato» di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 delle informazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 52. Il GSE inserisce nel registro i dati relativi agli aiuti concessi a partire dalla data di operatività del medesimo registro.

Art. 2.

Criteri di organizzazione della Banca dati nazionale presso il GSE

1. Il GSE, in collaborazione con l'ENEA, organizza la banca dati nazionale adottando soluzioni che consentano una visione univoca degli impianti ovvero delle iniziative incentivate, attraverso l'inserimento di dati omogenei e comuni ai vari settori di attività e alle varie forme di incentivazione, in modo da monitorare il sostegno finanziario complessivo a ciascun impianto o iniziativa, consentire la determinazione del sostegno complessivo a ciascun beneficiario e agevolare la prevenzione di eventuali fenomeni fraudolenti. A tal fine, il GSE utilizza, ove possibile, gli archivi ed i sistemi operativi in suo possesso, valorizzando la centralizzazione e il consolidamento dei dati provenienti dai differenti sistemi di gestione di dati e di meccanismi di incentivazione gestiti dallo stesso GSE o da altre banche dati gestite da soggetti terzi quali i gestori di rete, e adottando soluzioni tecniche per garantire, attraverso la integrazione e la modifica delle informazioni, il costante aggiornamento della banca dati.

2. I dati minimi da riversare nella banca dati sono la tipologia e la fonte normativa della misura di incentivazione, l'autorità concedente, il codice identificativo dell'impianto ovvero dell'intervento oggetto di incentivazione, ove presente, la sua ubicazione, la sua potenza elettrica ovvero termica ovvero altri parametri atti a qualificare l'intervento se rilevanti per la determinazione dell'incentivo, la fonte di alimentazione utilizzata, il valore economico dell'incentivo erogato nonché i dati identificativi del soggetto beneficiario.

3. La banca dati è inoltre organizzata in modo da agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni con i dati contenuti nel «registro nazionale degli aiuti di Stato» di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. La banca dati è organizzata in modo da consentire il monitoraggio dei costi degli incentivi nei settori dell'efficienza energetica, permettendo all'ENEA di ottimizzare le attività già previste dall'art. 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche al fine di disporre dei dati necessari per consentire di elaborare, ognuno per le parti di competenza, statistiche e analisi a differenti gradi di dettaglio, di supporto alle scelte più opportune sull'incentivazione nei vari settori di intervento. La banca dati è altresì strutturata in modo da consentire il confronto e l'incrocio tra i diversi incentivi o strumenti di sostegno, al fine di prevenire fenomeni fraudolenti, ivi incluso il divieto di cumulo di incentivi.
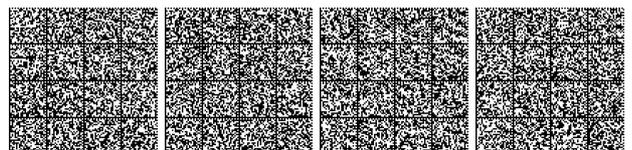
5. Previo confronto con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Associazione nazionale dei comuni e l'ENEA, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica le caratteristiche della banca dati, specificando la tipologia di interventi incentivati considerata e, per ciascun tipo, i dati oggetto di inserimento nella medesima banca dati e le relative modalità di inserimento. A tale scopo, il GSE assicura la razionalizzazione dei flussi, in particolare acquisendo direttamente dal registro di cui all'art. 1, comma 3, i dati relativi agli aiuti di Stato ivi inseriti da altre amministrazioni.

6. Il GSE monitora i meccanismi di incentivazione adottati dalle amministrazioni pubbliche allo scopo di mantenere aggiornata la struttura e i contenuti della banca dati.

Art. 3.

Modalità di gestione dei flussi informativi

1. Sulla base di quanto previsto all'art. 2, il GSE rende disponibile un applicativo web in grado di garantire alle amministrazioni pubbliche l'accesso a dati e funzionalità del sistema. L'accesso al sistema della banca dati è riservato agli utenti previamente abilitati dal GSE in quanto competenti ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Il GSE garantisce all'ENEA l'accesso alla banca dati nazionale per le finalità istituzionali della stessa ENEA. Il GSE utilizza i dati forniti dall'ENEA unicamente per le finalità di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. Gli utenti abilitati ovvero i soggetti da questi delegati accedono alla banca dati per l'inserimento delle informazioni relative a ogni singola iniziativa ammessa ad incentivo nonché per la previa consultazione finalizzata alla verifica di eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti.

3. Fatti salvi gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 5, le amministrazioni pubbliche o loro delegati inseriscono nella banca dati le prescritte informazioni ovvero i fatti modificativi delle medesime informazioni, secondo le rispettive procedure operative, con cadenza bimestrale, eccetto che per le informazioni relative alle detrazioni fiscali per le quali detto termine è annuale.

Art. 4.

Pubblicità delle informazioni e regole tecniche

1. Le informazioni sulle misure di incentivazione raccolte nella banca dati sono rese pubbliche e senza restrizioni, fatta salva la tutela del segreto industriale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica le modalità tecniche di dettaglio per l'abilitazione all'accesso, il conferimento delle informazioni e la consultazione della banca dati da parte delle amministrazioni pubbliche.

3. Con cadenza annuale, il GSE e l'ENEA, ognuno per le parti di competenza, pubblicano un rapporto con dati aggregati sui costi, anche storici, degli incentivi, articolato per meccanismo di sostegno, misura incentivata e autorità concedente. L'ENEA, nell'ambito della predisposizione dei rapporti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dell'art. 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, tiene conto delle informazioni contenute nella banca dati e delle risultanze del rapporto di cui al primo periodo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A03247

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 aprile 2018.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Daptomicina Hospira», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 622/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre

2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 aprile 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo al 31 marzo 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la lettera dell'Ufficio procedure centralizzate con la quale è stato richiesto alla ditta titolare di modifica della denominazione negli stampati in lingua italiana, riportata nella sua versione inglese (del 31 maggio 2017 P/56545);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 14-16 giugno 2017;

Vista la decisione della Commissione n. 898 dell'8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la variazione EMEA/H/C/4310/N/4;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: DAPTOMICINA HOSPIRA descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico/Equivalente di nuova registrazione: DAPTOMICINA HOSPIRA.

Codice ATC - Principio Attivo: J01XX09 - Daptomicina

Titolare: Hospira UK Ltd.

Cod. Procedura EMEA/H/C/4310
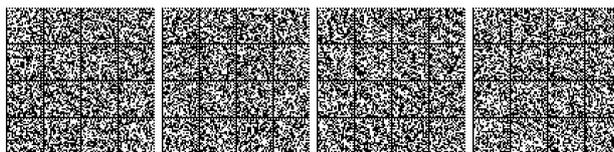
GUUE 28 aprile 2017

Indicazioni terapeutiche

Daptomicina è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI);

pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro (RIE) causata da *Staphylococcus aureus*. Si raccomanda che la decisione di utilizzare daptomicina sia presa considerando la sensibilità antibatterica dell'organismo e sia basata sul parere di un esperto (vedere paragrafi 4.4 e 5.1);

pazienti adulti con batteriemia da *Staphylococcus aureus* (SAB) quando è associata a RIE o a cSSTI.

La daptomicina è attiva solo contro i batteri Gram-positivi (vedere paragrafo 5.1). Nelle infezioni miste, in cui si sospetta la presenza di batteri Gram-negativi e/o di alcuni tipi di anaerobi, daptomicina deve essere co-somministrata con uno o più agenti antibatterici appropriati.

Vanno prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Modo di somministrazione

Negli adulti, daptomicina viene somministrata per infusione endovenosa (vedere paragrafo 6.6) della durata di 30 minuti o per iniezione endovenosa (vedere paragrafo 6.6) della durata di 2 minuti.

Nei pazienti pediatrici di età da 7 a 17 anni, daptomicina viene somministrata per infusione endovenosa della durata di 30 minuti (vedere paragrafo 6.6). Nei pazienti pediatrici di età da 1 a 6 anni, daptomicina viene somministrata per infusione endovenosa della durata di 60 minuti (vedere paragrafo 6.6).

Il colore della soluzione ricostituita di «Daptomicina Hospira» può variare da giallo pallido a marrone chiaro.

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1175/001 - A.I.C.: 045382013/E - in base 32: 1C8YCX

350 mg - polvere per soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) -350 mg (50 mg/ml) - 1 flaconcino

EU/1/17/1175/002 - A.I.C.: 045382025/E - In base 32: 1C8YD9

350 mg - polvere per soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) -350 mg (50 mg/ml) - 5 flaconcini

EU/1/17/1175/003 - A.I.C.: 045382037/E - In base 32: 1C8YDP

500 mg - polvere per soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) -500 mg (50 mg/ml) - 1 flaconcino

EU/1/17/1175/004 - A.I.C.: 045382049/E - In base 32: 1C8YF1

500 mg - polvere per soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) -500 mg (50 mg/ml) - 5 flaconcini

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che i medici potenziali prescrittori/utilizzatori di «Daptomicina Hospira» siano provvisti di:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

Schema posologico

Lo schema posologico deve contenere i seguenti elementi essenziali:

esiste il rischio di grave tossicità muscoloscheletrica e quindi è importante misurare la CPK all'inizio del trattamento e ad intervalli regolari. Nei pazienti con maggior rischio di sviluppare miopatia, la CPK deve essere misurata con maggiore frequenza.

«Daptomicina Hospira» può interferire con i test di coagulazione (TP/INR) e dare risultati falsati. Per minimizzare questo rischio, i medici devono essere informati che è raccomandato effettuare i prelievi di sangue per i test di coagulazione in prossimità del tempo di concentrazione plasmatica di valle di «Daptomicina Hospira».

Lo schema posologico deve contenere algoritmi appropriati per il calcolo corretto della dose di «Daptomcina Hospira» da utilizzare per la ricostituzione, in modo da minimizzare errori in terapia (alta osmolarità, sovradosaggio).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che tutti i laboratori che effettueranno il test di sensibilità per «Daptomicina Hospira» siano provvisti di:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Foglio informativo per i laboratori sul test di sensibilità.

Il foglio informativo per i laboratori sul test di sensibilità deve contenere le seguenti informazioni:

il test di sensibilità riduce il rischio di fallimento del trattamento poiché identifica i ceppi potenzialmente resistenti alla daptomicina;

nel test di sensibilità per la daptomicina, il terreno di coltura deve contenere Ca. Sono raccomandati metodi con terreni di coltura che forniscono concentrazioni di Ca adeguate.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

18A03174

DETERMINA 27 aprile 2018.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 5).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
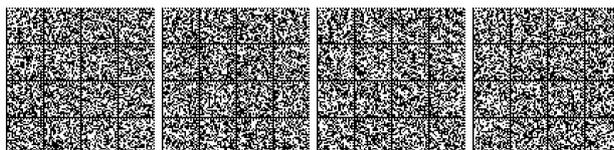
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 1324 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Ida Fortino l'incarico di dirigente dell'area Strategia ed economia del farmaco, con decorrenza 1° ottobre 2016;

Vista la determinazione n. 777 del 19 aprile 2017, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Ida Fortino, *ad interim*, l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 15 aprile 2017;

Vista la determinazione n. 205 del 7 febbraio 2018, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 1° febbraio 2018;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *c)* deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee Guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione Europea con riferimento al Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation - CHAPTER 1 Marketing Authorisation, §2.4.2);

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 7 dicembre 2017, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei surriferiti «Warning di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei già citati Warning di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;

Visto che alcune società titolari di AIC hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 24 aprile 2018, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 219/2006 e s.m.i., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.

Art. 2.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il dirigente: TROTTA

Allegato

AIC	MEDICINALE	TITOLARE AIC	DECADENZA
036926	AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	01/03/2018
002192	ARAN C	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	01/03/2018
043493	CARTEXAN	BIOIBERICA SA	01/03/2018
035361	CEFACLORO ABC	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	01/04/2018
039891	CISATRACURIO SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01/03/2018
028629	DASKIL	NOVARTIS FARMA S.P.A.	01/04/2018
042750	DESUAL	BRUNIFARMA RESEARCH S.R.L.	01/04/2018
038498	ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01/03/2018
029245	FLUARIX	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	01/04/2018
038215	KAPPAFLUX	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	01/03/2018
042560	LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/03/2018
039838	LISINOPRIL MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/03/2018
042044	MISYO	INN-FARM D.O.O.	01/04/2018
025073	NITOSSIL	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	01/03/2018
035756	PARACETAMOLO E VITAMINA C PHARMENTIS	FARMAPRO S.R.L.	01/04/2018
024467	PREXAN	NEW RESEARCH S.R.L.	01/03/2018
034476	PROPAFENONE SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01/03/2018
040988	REMIFENTANIL KABI	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	01/04/2018
033209	SANAVIR	PFIZER ITALIA S.R.L.	01/04/2018
042468	TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/04/2018
042526	TUBERLOT	VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	01/03/2018
037003	UNITRAMA	ENDO VENTURES LIMITED	01/03/2018
037445	WIAL	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	01/03/2018

18A03175

DETERMINA 8 maggio 2018.

Rettifica della determina n. 130 del 29 gennaio 2018, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Veregen"». (Determina n. 728/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 130 del 29 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Veregen», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 2018;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, poiché, a causa di un mero errore materiale, non è stato allegato il piano terapeutico, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 130 del 29 gennaio 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 130 del 29 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VEREGEN pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2018: si intenda aggiunto il piano terapeutico di cui all'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della determina n. 130 del 29 gennaio 2018.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO 1
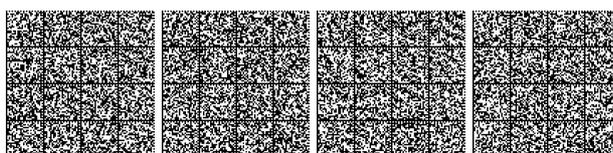
PIANO TERAPEUTICO (PT) AIFA
Per la prescrizione della specialità medicinale **VEREGEN**
(valido per sei settimane)

Centro prescrittore: ____________________

Medico proscrittore* (cognome, nome): ____________________

Tel.____________________ E-mail____________________

Paziente (nome, cognome):____________________

Data di nascita: ____/____/____ Sesso: F ☐ M ☐

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: ____________________

Residenza: ____________________

ASL di Residenza: ____________________ Provincia: ________ Regione: ____________________

Medico curante: ____________________

Indicazione Terapeutica: Trattamento cutaneo dei condilomi peri-anali e dei genitali esterni (*condyloma acuminata*) in pazienti immunocompetenti a partire dall'età di 18 anni.

Diagnosi:	**Condilomi peri-anali e dei genitali esterni (*condyloma acuminata*)**
Formulata in data:	____/____/____
Dal centro di Riferimento:	____________________

Posologia	Fino a 250 mg di Veregen unguento come dose singola massima, corrispondente a circa 0,5 cm di strato di unguento da applicare tre volte al giorno su tutti i condilomi dei genitali esterni e perianali (750 mg dose giornaliera totale).
Durata di utilizzo	Il trattamento con Veregen deve continuare fino alla scomparsa completa di tutte le verruche, comunque, non più di 16 settimane in totale (durata massima), anche se nuove verruche si sviluppano durante il periodo di trattamento.

Specificare se:

☐ Inizio terapia

☐ Prosecuzione cura; in tal caso riportare la data di inizio del trattamento: ____/____/____

** La prescrivibilità è riservata allo specialista dermatologo.*

DATA____________________ **TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE**

18A03377
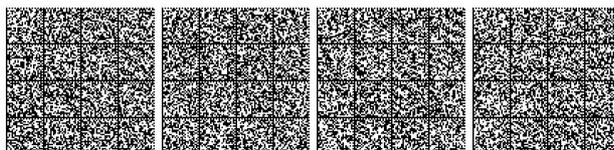
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lexotan»

Estratto determina IP n. 314 del 24 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LEXOTAN 1,5 mg comprimidos, 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5470083 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Lexotan 1,5 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 046103014 (in base 10) 1CYYH6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, talco, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Cit S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lexotan 1,5 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 046103014.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

«Lexotan 1,5 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 046103014;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03280

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lexotan»

Estratto determina IP n. 315 del 24 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LEXOTAN 3 mg comprimidos, 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5470182 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Lexotan 3 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 046103026 (in base 10) 1CYYHL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, talco, magnesio stearato, ferro ossido rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Cit S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lexotan 3 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 046103026.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lexotan 3 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 046103026.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03281

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bactroban»

Estratto determina IP n. 317 del 24 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BACTROBAN 20mg/g pomada 15 g de pomada dalla Spagna con numero di autorizzazione 997585.2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Bactroban 20 mg/g unguento» 1 tubo da 15 g - codice A.I.C. n. 045944016 (in base 10) 1CU36J (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento bianco, traslucido, idrosolubile, per uso cutaneo: 1 g di unguento contiene:

principi attivi: mupirocina 20 mg;

eccipienti: polietilenglicole 400 polietilenglicole 3350.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle piodermiti primitive e secondarie.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Bactroban 20 mg/g unguento» 1 tubo da 15 g - codice A.I.C. n. 045944016.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
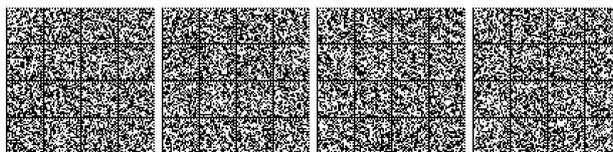
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Bactroban 20 mg/g unguento» 1 tubo da 15 g - codice A.I.C. n. 045944016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03282

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betaserc»

Estratto determina IP n. 318 del 24 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETASERC 24 mg comprimidos 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5304381 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Betaserc 24 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 045948015 (in base 10) 1CU73H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Una compressa contiene:

principio attivo: betaistina dicloridrato mg 24;

eccipienti: cellulosa microcristallina, mannitolo (E421), acido citrico, silice colloidale anidra, talco.

Indicazioni terapeutiche: sindrome di Ménière.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Betaserc 24 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 045948015.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Betaserc 24 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 045948015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03283

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla»

Estratto determina IP n. 319 del 24 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA 2 mg + 0,03 mg comprimidos revestidos por pelicula, 63 (3×21) comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5466305 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Sibilla 2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - codice A.I.C. n. 046114017 (in base 10) 1CZ971 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, ipromellosa di tipo 2910, talco, potassio poliacrilato, magnesio stearato;

rivestimento: alcool polivinilico, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Trattamento dell'acne moderata dopo fallimento di terapie topiche idonee o di trattamento antibiotico orale in donne che hanno scelto di usare un contraccettivo orale. La decisione di prescrivere «Sibilla» deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a «Sibilla» e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Cit S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sibilla 2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - codice A.I.C. n. 046114017.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sibilla 2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - codice A.I.C. n. 046114017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03284

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaroxolyn»

Estratto determina AAM/PPA n. 349/2018 del 10 aprile 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II: B.I.a.z - Aggiornamento dell'ASMF del titolare autorizzato Siegfried Evionnaz SA, produttore della sostanza attiva metolazone (versione 2017), relativamente alla specialità medicinale ZAROXOLYN, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale di seguito elencate:

024488064 - «5 mg compresse» 50 compresse;

024488090 - «10 mg compresse» 50 compresse.

Codice pratica: VN2/2017/337.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (codice fiscale n. 01423300183).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03285
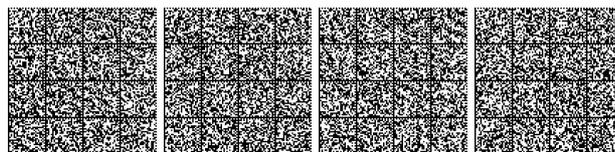
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Alter»

Estratto determina AAM/PPA n. 378/2018 del 20 aprile 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II: B.I.a.1.b - Aggiunta di Dr. Reddy's Laboratories Limited come produttore della sostanza attiva Rabeprazole Sodium, supportato da ASMF, relativamente alla specialità medicinale RABEPRAZOLO ALTER, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale di seguito elencate:

039995016 - «10 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse;

039995028 - «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse;

039995030 - «10 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse;

039995042 - «10 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

039995055 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse;

039995067 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse;

039995079 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse;

039995081 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse.

Codice pratica: VN2/2017/76.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03286

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso pubblico n. 372 del 22 febbraio 2018 per l'erogazione di finanziamenti nell'ambito del Fondo di Fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020 (Asse Prioritario II, priorità d'investimento 1b, azione 3).

Con decreto dirigenziale n. 374/2018 è stato approvato l'avviso pubblico n. 372 del 22 febbraio 2018 per l'erogazione di finanziamenti nell'ambito del Fondo di Fondi del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, recante la specificazione delle procedure di selezione dei progetti di ricerca e innovazione e dei canali di contatto a disposizione dei destinatari finali, il cui testo è pubblicato sul sito web istituzionale del PON Ricerca e Innovazione e sul sito del MIUR (Sezione amministrazione trasparente).

La selezione delle proposte progettuali da finanziare è gestita in collaborazione tra gli operatori selezionati e il MIUR secondo quanto specificato dall'avviso stesso.

La scadenza temporale di presentazione delle proposte progettuali è il 31 dicembre 2022, salvo completo assorbimento delle risorse disponibili, di cui sarà data opportuna pubblicità.

L'intera documentazione del procedimento è disponibile presso l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR.

18A03290

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Avviso di pubblicazione, nel sito internet, del decreto 1° febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato ad interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale».

Si comunica che è stato emanato il decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (http://www.mit.gov.it/), sotto le voci «Temi» - «Trasporti» - «Trasporto pubblico locale» pagina Normativa.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel suddetto sito, nella medesima sezione anche inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca della normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

18A03291

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-110) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
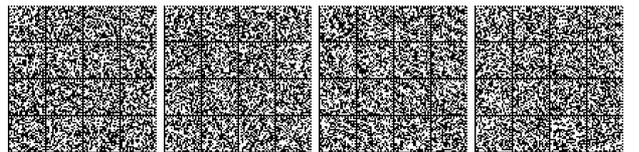
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100180514

€ 1,00